Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 184 del 23 luglio 1962

Edizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 23 Luglio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 862

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali delle provincie di Torino, Novara, Genova, Bergamo, Bologna, Modena, Firenze, Massa Carrara, Perugia, Bari, Brindisi, Lecce, Palermo, Catania, Messina e del territorio di Trieste.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 862.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali delle provincie di Torino, Novara, Genova, Bergamo, Bologna, Modena, Firenze, Massa Carrara, Perugia, Bari, Brindisi, Lecce, Palermo, Catania, Messina e del territorio di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;

Visto l'accordo nazionale 14 ottobre 1954, modificativo del predetto contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951;

Visto l'accordo nazionale 7 maggio 1956, modificativo del predetto contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951;

Visti, per la provincia di Torino:

— il contratto collettivo integrativo 13 febbraio 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Grossisti Prodotti Farmaceutici e Specialità Medicinali e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio — C.G.I.L. —, la Federazione Provinciale Commercio — C.I.S.L. —, l'Unione Italiana Dipendenti da Aziende Commerciali ed Affini — U.I.L. —; al quale ha aderito, in data 11 luglio 1960, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

— il protocollo 20 novembre 1956, aggiuntivo al contratto collettivo integrativo 29 maggio 1956, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 13 febbraio 1959; al quale ha aderito, in data 11 luglio 1960, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto, per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 16 febbraio 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Aziende Commerciali all'Ingrosso di Prodotti Farmaceutici e Specialità Medicinali e la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini — C.I.S.L. —, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Affini — C.G.I.L., la Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali — U.I.L. —;

Visto, per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 17 dicembre 1956, stipulato tra il Sindacato Provinciale Grossisti in Specialità Medicinali e la Unione Provinciale Sindacale — C.I.S.L. —, la Camera Confederale del Lavoro — C.G.I.L. —.

Visto, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1956, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Esercenti e Commercianti e la Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, la Unione Italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 19 settembre 1957, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Commercianti e le Federazioni Lavoratori del Commercio — CISL — CGIL — UIL —; al quale ha aderito, in data 10 settembre 1959, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 30 giugno 1956, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la Camera del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione Italiana Lavoratori;

Visto, per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 13 settembre 1956, stipulato tra l'Associazione Sindacale Toscana Grossisti Specialità Medicinali e Prodotti Affini e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati — C.G.I.L. —, la Federazione Provinciale Lavoratori Addetti al Commercio ed Affini — C.I.S.L. —, l'Unione Italiana Lavoratori;

Visto, per la provincia di Massa Carrara, il contratto collettivo integrativo 23 luglio 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale Grossisti di Prodotti Farmaceutici e Specialità Medicinali e l'Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —;

Visto, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra il Gruppo Aziende Distributrici di Specialità Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici e la Camera Sindacale — C.I.S.L. —, la Camera Confederale del Lavoro — C.G.I.L. —, l'Unione Sindacale — U.I.L. —; al quale ha aderito, in pari data, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto, per la provincia di Bari, l'accordo collettivo integrativo 13 luglio 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Aziende Distributrici di Specialità Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici e l'Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —, la Unione Italiana Lavoratori, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori.

Visto, per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo integrativo 1 aprile 1958, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la Federazione Lavoratori del Commercio — C.I.S.L. —; al quale hanno aderito, in data 10 agosto 1959, l'Unione Italiana del Lavoro e l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.N.A.L. —;

Visti, per la provincia di Lecce:

— l'accordo collettivo integrativo 26 maggio 1955, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro — C.G.I.L. —, l'Unione Sindacale — C.I.S.L. —;

— il contratto collettivo integrativo 20 settembre 1956, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro — C.G.I.L. —, l'Unione Sindacale — C.I.S.L. —, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini — U.I.L. —;

accordo collettivo integrativo 12 novembre 1957, iva tabella, stipulato tra le medesime parti di predetto contratto 20 settembre 1956;

), per la provincia di Palermo, il contratto colletegrativo 2 ottobre 1956, e relativa tabella, sti- tra la Associazione Provinciale dei Commer- Grossisti di Prodotti Chimici e Specialità Medici- la Federazione Provinciale dei Lavoratori del ercio, Ausiliari e Turismo — C.G.I.L. —, la Fe- me Provinciale dei Lavoratori Addetti al Com- — C.I.S.L. —;

), per la provincia di Catania, l'accordo collet itegrativo 21 settembre 1959, stipulato tra l'As- one dei Commercianti e la Federazione Provin- el Commercio — C.G.I.L. — la Federazione Pro- e del Commercio — C.I.S.L. —, la Confederazio- liana Sindacati Nazionali Lavoratori, la Unione ia del Lavoro;

o, per la provincia di Messina, l'accordo colleti- egrativo 30 gennaio 1958, stipulato tra il Gruppo sti Prodotti Medicinali e la Unione Provinciale .S.N.A.L. —;

i, per il territorio di Trieste:

'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, sti- tra la Federazione del Commercio e la Camera lerale del Lavoro, la Federazione Provinciale La- ri del Commercio e Aggregati — C.G.I.L. —;

l contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, ive tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui detto accordo in pari data;

a la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 provincia di Torino, in data 10 maggio 1960, n. 4 provincia di Novara, in data 29 agosto 1960, nu- 8 della provincia di Genova, in data 19 aprile n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile n. 5 della provincia di Bologna, in data 20 ago- 960, n. 17 della provincia di Modena, in data rile 1960, n. 2 della provincia di Firenze, in data glio 1960, n. 3 della provincia di Massa-Carrara, in 20 luglio 1960, n. 3 della provincia di Perugia, in 15 novembre 1960, n. 5 provincia di Bari, in data ggio 1960, n. 2 della provincia di Brindisi, in data iggio 1960, n. 4 della provincia di Lecce, in data igno 1960, n. 1 della provincia di Palermo, in data zo 1960, n. 10 della provincia di Catania, in data osto 1960, n. 3 della provincia di Messina, in data lio 1960, n. 6 del territorio di Trieste, in data glio 1960, degli atti sopra indicati, depositati pres- Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che accertato l'autenticità;

tito il Consiglio dei Ministri;

la proposta del Ministro per il lavoro e la previ- sociale;

Decreta:

Articolo unico.

apporti di lavoro costituiti per le attività relative mmercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e ilità medicinali, per le quali sono stati stipulati:

per la provincia di Torino, il contratto collettivo rativo 13 febbraio 1959, il protocollo 20 novembre 1956, aggiuntivo al contratto collettivo integrativo 29 maggio 1958;

— per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 16 febbraio 1959;

— per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 17 dicembre 1956;

— per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1956;

— per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 19 settembre 1957;

— per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 30 giugno 1956;

— per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 13 settembre 1956;

— per la provincia di Massa-Carrara, il contratto collettivo integrativo 23 luglio 1956;

— per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959;

— per la provincia di Bari, l'accordo collettivo integrativo 13 luglio 1959;

— per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo integrativo 1 aprile 1958;

— per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 26 maggio 1955, il contratto collettivo integrativo 20 settembre 1956, l'accordo collettivo integrativo 12 novembre 1957;

— per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1956;

— per la provincia di Catania, l'accordo collettivo integrativo 21 settembre 1959;

— per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 30 gennaio 1958;

— per il territorio di Trieste, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali delle provincie di Torino, Novara, Genova, Bergamo, Bologna, Modena, Firenze, Massa-Carrara, Perugia, Bari, Brindisi, Lecce, Palermo, Catania, Messina e del territorio di Trieste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 82. VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 13 FEBBRAIO 1959, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Il giorno 13 febbraio 1959, presso la sede della A.C.P.T., via Massena 20 Torino,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE GROSSISTI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI, rappresentato dal rag. *Renzo Gandini,* Presidente assistito dal dott *G N Bottinelli,* Direttore dell'A.C.P T

e

la F.I.L.C.E.A. (C.G.I L.) SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO, rappresentata dai suoi segretari, sigg. *Giuseppe Tupputi* e *Mavillo Tecchiati;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COMMERCIO DELLA C.I.S.L., rappresentata dal suo segretario sig. *Vigna Giuseppe* e dai sigg. *Michelangelo Lamera* e *Franco Stangalino;*

l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI ED AFFINI U.I.L., rappresentata dal rag. *Vincenzo Fassiano*

si è stipulato il seguente Accordo Integrativo Provinciale per i dipendenti di aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali, che avrà decorrenza dal 1° gennaio 1959.

Le retribuzioni di cui all'art. 1) sono la risultanza della operazione di conglobamento delle seguenti voci della retribuzione: stipendio base, indennità trasporto e caropane, e 6 (sei) punti di contingenza scattati dal dicembre 1955 al novembre 1956.

Le retribuzioni conglobate sono state successivamente maggiorate della percentuale del 3,50 %.

Art. 1.

RETRIBUZIONE DIPENDENTI DA AZIENDE GROSSISTE DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1959

Categoria	Personale maschile	Personale femminile
	Ret. congl. + aum. 3½ % arrotond.	
A 1	L. 85.250	L. 83.300
A 2	» 80.350	» 77.400
B 1	» 72.600	» 68.150
B 2	» 62.450	» 58.000
B 18/20	» 53.950	» 45.550
C 1	» 48.500	» 42.600
C 2	» 44.650	» 39.350
C 3	L. 42.600	L. 38.300
C 4	» 41.600	» 36.300
C 18/20	» 34.800	» 28.450
C 16/18	» 25.950	» 23.350
Apprendisti Cat. C.		
1° *anno*:		
18/20	» 27.350	» 21.350
16/18	» 20.400	» 18.100
14/16	» 15.550	» 15.350
Apprendisti Cat C		
2° *anno*:		
18/20	» 28.000	» 22.000
16/18	» 21.000	» 18.750
14/16	16.300	» 15.950
3° *anno*:		
18/20	» 28.650	» 22.550
16/18	» 21.650	» 19.150
Salariati Cat. D.		
D 1	» 10.720	» 9.590
D 2	» 10.100	» 8.690
D 3	» 9.560	» 8.570
D 4	» 8.860	» 7.800
Cat. D *inf.* 20 *anni*		
18/20	» 7.900	» 6.260
16/18	» 5.500	» 4.940
14/16	» 4.990	» 4.000
Apprendisti Cat. D.		
18/20	» 7.710	» 6.070
16/18	» 5.310	» 4.750
14/16	» 3.800	» 3.800

Art. 2.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto resterà in vigore fino al 30 aprile 1960. Dopo tale data verrà tacitamente prorogato di anno in anno qualora una delle parti non ne dia disdetta tre mesi prima della sua scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PROTOCOLLO 20 NOVEMBRE 1956, AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 MAGGIO 1956 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Articolo unico.

I minimi di retribuzione di cui all'art. 1 del contratto integrativo 29 maggio 1956, si devono intendere riferiti ad un orario normale di 8 ore giornaliere o 48 settimanali per tutto il personale impiegatizio e salariato addetto a lavoro continuo e ad un orario di 9 ore giornaliere o 54 settimanali per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa di cui alla tabella contenuta nel regio decreto 6 dicembre 1923 numero 2657 (fattorini, autisti, ecc.) eccezione fatta per le guardie notturne ed i portieri con abitazione, per i quali l'orario normale è di 10 ore giornaliere o 60 settimanali.

Le norme di cui sopra avranno decorrenza dal 1° dicembre 1956.

Il Sindacato Provinciale Grossisti Prodotti farmaceutici e specialità medicinali

La F.I.L.C.E.A. C.G.I.L.

La U.I.D.A.C.A. U.I.L.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

CONTRATTO INTEGRATIVO 16 FEBBRAIO 1959, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI SPECIALITÀ MEDICINALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Il giorno 16 febbraio 1959

tra

il SINDACATO PROVINCIALE DELLE AZIENDE COMMERCIALI ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI, aderente all'Associazione Commercianti della Provincia di Novara rappresentato dal rag. *Mario Brunoldi*, dal dott. *Pier Luigi Rondonotti*, dal rag. *Gino Visconti*, dal dott. *Pio Cerutti* e dal rag. *Pier Luigi Ghigo*, assistiti dal cav. *Pietro Orsini* e dal sig. *Bozzola Pietro*,

e

la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI di Novara, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Angelo Jorio*,

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO E AFFINI di Novara, aderente alla C.G.I.L., rapprentata dal sig. *Mario Mazzetta*,

la UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI, aderente alla U.I.L. di Novara, rappresentata dal sig. *Ettore Mighetto*,

si è stipulato il presente contratto integrativo ed economico sostitutivo del contratto provinciale 4 settembre 1956, per il personale dipendente da Aziende Commerciali all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali di Novara e Provincia.

Art. 1

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Eseguite le operazioni di conglobamento delle paghe tabellari attualmente in vigore, della indennità di contingenza in atto al 30 novembre 1956 e della indennità di caro pane prevista dalla legge, i minimi di retribuzione per i lavoratori dipendenti da Aziende Commerciali all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali restano determinati, con decorrenza 1° febbraio 1959, nelle seguenti misure:

CATEGORIA A

	Uomini (Mensili)	Donne (Mensili)
Raggruppamento A.1:		
Personale con funzioni di carattere direttivo	76.000	76.000
Raggruppamento A.2:		
Capo di servizio amministrativo gerente di filiali con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze il personale responsabile laureato in chimica farmaceutica, previsto dalle leggi sanitarie per i magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali	73.000	73.000

CATEGORIA B

	Uomini (Mensili)	Donne (Mensili)
Raggruppamento B.1:		
Capo ufficio gerente di filiale che non rientri nel caso di cui al n. 3 del Raggruppamento A.2 capo contabile cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse	58.500	51.000
Raggruppamento B.2:		
Contabile di concetto o prima-notista; segretario di direzione con mansioni di concetto; magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica o amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze; altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente comprese nella precedente elencazione	53.500	47.500

CATEGORIA C

	Uomini (Mensili)	Donne (Mensili)
Raggruppamento C.1:		
Contabile d'ordine; cassiere comune	42.500	38.000

	Uomini	Donne
	Mensili	
Raggruppamento C.2:		
Stenodattilografia magazziniere aiuto contabile addetto alle macchine calcolatrici e contabili personale addetto alla cassa e ai registratori di cassa preparatore di commissioni (impiegato addetto alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilità dell'operazione della raccolta alla consegna della merce per la destinazione) esattori, esclusi i fattorini e portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo	39.500	35.200
Raggruppamento C.3:		
Fatturista, squarcista, impiegato addetto al controllo delle commissioni aiuto magazziniere	39.000	34.700
Raggruppamento C.4:		
Dattilografa, schedarista, addetto al prezzario telefonista, altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente citate nella precedente elencazione	38.300	34.000

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA D

	Uomini	Donne
	Settimanali	
Raggruppamento D.1:		
Autista	9.700	—
Raggruppamento D.2:		
Personale interno di magazzino con mansioni manuali addetto alle commissioni (personale addetto al materiale allestimento delle commissioni senza funzione di controllo); conducente di motofurgoncino, imballatore, impaccatore	9.000	8.100

Raggruppamento D.3 *e* D.4:

Considerato che le qualifiche e mansioni di fattorino, portapacchi, custode, guardiano notturno, portiere, garzone e personale di fatica in genere ed addetto alle pulizie ed al carico e scarico, non sono soggette all'apprendistato, le retribuzioni settimanali relative restano stabilite nelle seguenti misure

	Uomini	Donne
	Settimanali	
Raggruppamento D.3:		
Fattorino, portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione), custode, guardiano notturno, portiere:		
Superiori ai 20 anni	8.800	7.850
dai 19 ai 20 anni	7.350	6.500
dai 18 ai 19 anni	6.700	5.900
dai 17 ai 18 anni	5.650	5.050
dai 16 ai 17 anni	5.000	4.450
dai 15 ai 16 anni	4.000	3.600
dai 14 ai 15 anni	3.800	3.400
Raggruppamento D.4:		
Garzone, personale di fatica in genere, addetto alla pulizia ed al carico e scarico, altro personale con mansioni analoghe:		
Superiori ai 20 anni	8.750	7.800
dai 19 ai 20 anni	7.300	6.450
dai 18 ai 19 anni	6.650	5.850
dai 17 ai 18 anni	5.600	5.000
dai 16 ai 17 anni	4.950	4.400
dai 15 ai 16 anni	3.950	3.550
dai 14 ai 15 anni	3.750	3.350

APPRENDISTI CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

	Uomini	Donne
	Mensili	
1° *anno di apprendistato*:		
dai 19 ai 20 anni	25.450	20.850
dai 18 ai 19 anni	25.350	20.700
dai 17 ai 18 anni	20.600	17.900
dai 16 ai 17 anni	20.550	17.850
sotto i 16 anni	15.650	15.350
2° *anno di apprendistato*:		
dai 19 ai 20 anni	26.650	21.750
dai 18 ai 19 anni	26.550	21.650
dai 17 ai 18 anni	21.800	18.750
dai 16 ai 17 anni	21.700	18.700
sotto i 16 anni	16.800	16.150
3° *anno di apprendistato*:		
dai 19 ai 20 anni	28.450	23.500
dai 18 ai 19 anni	28.350	23.150
dai 17 ai 18 anni	23.400	20.250
dai 16 ai 17 anni	23.300	20.200

APPRENDISTI CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

	Uomini	Donne
	Settimanali	
1° *anno di apprendistato*:		
dai 18 ai 20 anni	5.850	4.750
dai 16 ai 18 anni	4.750	4.150
dai 14 ai 16 anni	3.650	3.600
2° *anno di apprendistato*.		
dai 18 ai 20 anni	6.100	4.950
dai 16 ai 18 anni	4.950	4.350
dai 14 ai 16 anni	3.850	3.800
3° *anno di apprendistato*:		
dai 18 ai 20 anni	6.700	5.500
dai 16 ai 18 anni	5.550	4.800

Art. 2.

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE E NON IMPIEGATIZIE INFERIORE AI 21 ED AI 20 ANNI

Per il trattamento economico da valere per il personale impiegatizio inferiore ai 21 anni e non impiegatizio inferiore ai 20 anni della categoria *D*.1 e *D*.2, che abbia superato il periodo di apprendistato, si fa riferimento all'art. 23 del Contratto Nazionale del Lavoro del 17 luglio 1951.

Art. 3.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico del personale retribuito, in tutto o in parte con provvigioni premio di produzione, partecipazione agli utili, non potrà essere inferiore, con conguaglio annuale, a quello stabilito con il presente accordo ed alla relativa indennità di contingenza previsto per il personale di eguale qualifica e retribuzione fissa.

Art. 4.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

A) Ai nuovi minimi di retribuzione conglobati di cui all'art. 1 del presente accordo deve essere aggiunta la indennità di contingenza nelle misure attualmente in vigore dal 1° settembre 1958 per il Settore Commercio e tutte le eventuali variazioni che interverranno successivamente.

B) La indennità di contingenza da corrispondere al personale inferiore ai 21 anni con mansioni impiegatizie e ai 20 con mansioni non impiegatizie è quella prevista per le rispettive categorie di appartenenza e di pari età.

C) Per gli apprendisti con mansioni impiegatizie viene applicata la contingenza della categoria *C*.1 e *C*.2 ridotta del 10% (dieci per cento). Per gli apprendisti con mansioni non impiegatizie viene applicata la contingenza della categoria *D*.3 ridotta del 10% (dieci per cento).

Art. 5.

VERBANO, CUSIO, OSSOLA

Per le zone del Verbano, Cusio ed Ossola vengono applicate le seguenti maggiorazioni giornaliere sulle retribuzioni conglobate di cui all'art. 1 del presente accordo:

	Uomini	Donne
Superiori ai 20 anni	44,50	39,50
dai 18 ai 20 anni	42,50	31,50
dai 16 ai 18 anni	33,50	28,50
inferiori ai 16 anni	23,00	23,00

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE DISCONTINUO

In conformità all'art. 31 del Contratto Nazionale di Lavoro 17 luglio 1951, l'orario di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni, è il seguente:

Autista recapitista: 10 ore giornaliere o 60 settimanali;

Per tutto il restante personale 9 ore giornaliere o 54 settimanali, salvo le migliori condizioni di favore in atto.

Art. 7.

SCATTI DI ANZIANITÀ

A chiarimento dell'art. 73 del Contratto Nazionale di Lavoro 17 luglio 1951, modificato con accordo 14 ottobre 1954, si precisa che nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto, siano intervenute variazioni in aumento delle paghe tabellari e dell'indennità di contingenza, in occasione del computo del nuovo scatto gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base alle nuove retribuzioni e corrisposti ai lavoratori a partire dalla data di corresponsione del nuovo scatto, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.

Art. 8.

MISSIONI E TRASFERTE

Oltre a quanto stabilito dall'art. 52 e successivi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 17 luglio 1951, il personale inviato in missione ha diritto a quanto segue:

a) diaria giornaliera in caso di missione temporanea fuori della propria residenza: deve essere corrisposta al personale dipendente una diaria equivalente al doppio della paga di fatto percepita dal lavoratore;

b) missioni: nel caso di personale inviato in missione per la durata superiore al mese e per il personale che esplichi delle attribuzioni che comportano viaggi abituali, l'azienda deve corrispondere secondo le norme previste dal Contratto Nazionale, oltre alla normale retribuzione di fatto, le seguenti indennità:

2 pasti e pernottamento:

Personale con funzioni direttive	L.	2.500
Per tutto il restante personale	»	1.800

2 pasti e senza pernottamento:

Personale con funzioni direttive	L.	1.850
Per tutto il restante personale	»	1.300

1 pasto o 1 pernottamento:

Personale con funzioni direttive	L.	1.250
Per tutto il restante personale	»	900

Art. 9.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Con il presente contratto le parti hanno inteso stabilire dei minimi di retribuzione e non di ridurre le paghe eventualmente superiori a detti minimi, per le quali vigono le norme di legge in materia e pertanto restano ferme le condizioni di miglior favore godute dai lavoratori all'atto della stipulazione del presente contratto.

Art. 10.

RIFERIMENTO AI CONTRATTI

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto integrativo provinciale e per la parte normativa generale, le organizzazioni stipulanti fanno riferimento alle norme ed ai disposti contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro 17 luglio 1951 e dei successivi accordi modificativi nazionali del 14 ottobre 1954 e 7 maggio 1956.

Art. 11.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo provinciale entra in vigore dal 1° febbraio 1959 e potrà essere disdettato da una delle parti in qualunque momento con preavviso di quindici giorni.

Nel caso di disdetta, il presente contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 17 DICEMBRE 1956 DI CONGLOBAMENTO DELLE VOCI DELLA RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENT IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTIC E SPECIALITÀ MEDICINALI DELLA PROVINCIA DI GENOV

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno 17 del mese di dicembre in Genova, nella sede della Associazione Provinciale dei Commercianti,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE GROSSISTI IN SPECIALITÀ MEDICINALI, in persona del suo Presidente dott. *Luigi De Albertis,* assistito dal Vice Presidente cav uff *Amerigo Patella* e dal dott. *Giorgio San Fiorenzo,* Vice Direttore della Associazione dei Commercianti;

la UNIONE PROVINCIALE SINDACALE FISAC, in persona del signor *Fausto Guzzonato;*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO FILCEA, in persona del suo Segretario responsabile signor *Gotta Domenico;*

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali, in data 17 luglio 1951; il successivo Accordo Nazionale modificativo del suddetto Contratto 17 luglio 1951 stipulato in Roma il 29 luglio 1954, nonchè l'Accordo Nazionale 7 maggio 1956 modificativo del Contratto Nazionale 17 luglio 1951 e di conglobamento delle voci della retribuzione. si conviene e stipula quanto segue:

MINIMI DI RETRIBUZIONE

A decorrere dal 1° novembre 1956 i minimi di stipendio o di salario conglobati per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali della Provincia di Genova sono i seguenti:

	Uomini	Donne
CATEGORIA *A*		
Raggruppamento A-1:		
Personale con funzioni direttive	79.000	70.000
Raggruppamento A-2:		
Capo Servizio Amministrativo, gerente di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle sue dipendenze: personale responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per i magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali	72.000	64.0
CATEGORIA *B*		
Raggruppamento B-1:		
Capo ufficio; gerente di filiale che non rientri nel caso di cui al n. 3 del raggruppamento *A-2*: Capo contabile; cassiere principale	60.000	52.0
Raggruppamento B-2:		
a) Contabile concetto o primanotista; segretario di direzione con mansioni di concetto: magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica o amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze	57.000	49.5
b) Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella precedente elencazione	53.500	46.5
personale di concetto inferiore agli anni 21:		
età da 20 a 21 anni	39.000	34.4
età da 18 a 20 anni	34.300	27.[illegible]
CATEGORIA *C*		
Raggruppamento C-1:		
Contabile d'ordine; cassiere comune	45.000	39.5

	Uomini	Donne
personale del raggruppamento *C*-1 inferiore a 21 anni:		
dai 20 ai 21 anni	37.600	33.300
dai 19 ai 20 anni	32.600	26.100
dai 18 ai 19 anni	32.100	25.800
dai 17 ai 18 anni	25.100	21.700
dai 16 ai 17 anni	23.500	20.300
inferiore a 16 anni	16.500	15.500

Raggruppamento C-2:

a) addetto alle macchine calcolatrici e contabili; esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; stenodattilografo; magazziniere	44.000	38.500
b) Aiuto contabile; personale addetto alla Cassa o ai registratori di Cassa	42.500	36.600

Raggruppamento C-3:

Fatturista; squarcista; impiegato addetto al controllo delle commissioni: preparatore di commissioni (impiegato addetto alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilità della operazione dalla raccolta alla consegna della merce per la destinazione); aiuto magazziniere . . .	42.000	36.400

Raggruppamento C-4:

Dattilografo; schedarista; addetto al prezzario; telefonista; altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine	41.000	35.500
Personale dei raggruppamenti *C*-2, *C*-3 e *C*-4 inferiore a 21 anni:		
età da 20 a 21 anni . . .	36.700	32.200
età da 19 a 20 anni . . .	31.800	25.600
età da 18 a 19 anni . . .	31.500	25.000
età da 17 a 18 anni . . .	24.600	21.000
età da 16 a 17 anni . . .	23.000	19.500
inferiore a 16 anni	16.200	15.000

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D-1:

Autista	42.500	—

Raggruppamento D-2:

	Uomini	Donne
Personale interno di magazzino con mansioni manuali addetto alle commissioni (personale addetto al materiale allestimento delle commissioni senza funzioni di controllo); conducente di motofurgoncino; imballatore; impaccatore . . .	41.000	35.500
Personale dei raggruppamenti *D*-1 e *D*-2 inferiore ai 21 anni:		
età da 20 a 21 anni . . .	37.300	32.800
età da 18 a 20 anni . . .	32.300	25.400
età da 17 a 18 anni . . .	25.400	21.400
età da 16 a 17 anni . . .	24.100	20.300
età inferiore a 16 anni . . .	16.000	15.000

Raggruppamento D-3:

Fattorino; portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione); custode; guardiano notturno; portiere	40.500	35.000

Raggruppamento D-4:

Personale di fatica e addetto alla pulizia	40.000	34.500
Personale dei raggruppamenti *D*-3 e *D*-4 inferiore ai 21 anni:		
età da 20 a 21 anni . . .	36.200	31.700
età da 18 a 20 anni . . .	31.100	24.600
età da 17 a 18 anni . . .	24.000	20.500
età da 16 a 17 anni . . .	22.700	19.400
età inferiore a 16 anni . . .	15.500	14.500

APPRENDISTI

Le retribuzioni sotto specificate sono riferite ad un orario settimanale di 44 ore ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Apprendisti a mansioni impiegatizie:

	Uomini	Donne
età da 20 a 21 anni . . .	33.000	—
età da 19 a 20 anni . . .	28.500	22.700
età da 18 a 19 anni . . .	28.300	22.300
età da 17 a 18 anni . . .	22.000	18.700
età da 16 a 17 anni . . .	20.700	17.600
età inferiore a 16 anni . . .	14.500	13.500

Apprendisti a mansioni non impiegatizie:

età da 20 a 21 anni . . .	32.800	—
età da 18 a 20 anni . . .	28.200	22.300
età da 17 a 18 anni . . .	21.700	18.600
età da 16 a 17 anni . . .	20.600	17.500
età inferiore a 16 anni . . .	14.400	13.400

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre ed in aggiunta ai minimi di stipendio e di salario previsti dal presente contratto i lavoratori dipendenti hanno diritto a percepire l'importo dei punti di « scala mobile » della indennità di contingenza scattati posteriormente alla data 30 novembre 1955 nonchè quello dei punti che potranno scattare successivamente alla data del presente contratto.

INDENNITÀ DI CARO PANE

Ai lavoratori dipendenti è dovuta la indennità di caro pane istituita con il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 e successive modifiche e cioè L. 520 mensili per gli addetti ai lavori normali; L. 780 mensili per gli addetti ai lavori pesanti; e L. 1.040 mensili per gli addetti ai lavori pesantissimi, giusta i criteri contenuti nella circolare n. 627 del 21 luglio 1947 dell'Alto Commissario dell'Alimentazione.

INDENNITÀ DI FAMIGLIA

A tutti i lavoratori aventi familiari a carico per i quali sussiste il diritto, a norma di legge, agli assegni familiari, dovrà corrispondersi, a carico delle aziende, una indennità di famiglia nella misura di L. 1000 (mille) mensili per la prima persona a carico e di L. 500 (cinquecento) mensili per ciascuna persona a carico oltre la prima e questo fino ad un massimale complessivo di L. 3000 (tremila) mensili corrispondente a cinque persone a carico.

VITTO E ALLOGGIO

Qualora il lavoratore usufruisca del vitto e dello alloggio o del solo vitto o del solo alloggio a carico del datore di lavoro, questi potrà effettuare sulla retribuzione complessiva spettante al lavoratore stesso le seguenti ritenute:

		Valori mens
Alloggio: che deve rispondere alle fondamentali norme igieniche e sanitarie		L. 5.000
Vitto: prima colazione al mattino	L. 1.000	
ciascun pasto giornaliero	» 5.000	
Totale vitto completo		» 11.000
Totale vitto e alloggio		L. 16.000

Qualora per effetto delle trattenute di cui sopra la retribuzione in contanti del lavoratore venisse totalmente o parzialmente assorbita, dovrà essere comunque garantito al lavoratore stesso l'importo di almeno lire 3000 (tremila) mensili in contanti.

L'importo del vitto completo o parziale nonchè quello dell'alloggio costituiscono parte integrante della retribuzione del lavoratore a tutti gli effetti.

RETRIBUZIONE DEI VIAGGIATORI E DEI PIAZZISTI

Visti gli articoli 12 e 44 del vigente contratto collettivo nazionale 15 maggio 1928 per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali e con particolare riferimento all'art. 29 di detto contratto, si conviene che la retribuzione media mensile dei viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle aziende grossiste in prodotti farmaceutici e in specialità medicinali non potrà essere inferiore a quella prevista dal presente contratto per le sottoelencate qualifiche:

Viaggiatori per l'estero: Cat. *A*-2;

Viaggiatori per l'interno: Cat. *B*-2, gruppo a);

Piazzisti con oltre 8 anni di anzianità professionale: Cat. *B*-2, gruppo a);

Piazzisti con anzianità professionale inferiore agli 8 anni: Cat. *C*-1.

LAVORO DISCONTINUO

La durata normale di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni, è di nove ore giornaliere o 54 settimanali.

LAVORO STRAORDINARIO

A sensi dell'art. 33 del Contratto collettivo nazionale 7 maggio 1956 modificativo del Contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951, le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 15%.

Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 25%.

Le ore straordinarie di lavoro prestate di notte — ritenendosi per tali quelle effettuate dalle 22 alle 6 del mattino — verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 50%.

DIARIE

Ai sensi dell'art. 52 comma n. 4) del Contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951, resta convenuto che la diaria spettante al personale inviato dalla ditta in missione temporanea fuori della propria residenza, eccezione fatta per i viaggiatori di commercio e per il personale avente convenzioni speciali, è fissata nella misura del doppio della paga globale di fatto percepita dal lavoratore; tale misura sarà ridotta di un terzo qualora non vi sia pernottamento fuori sede.

Per le missioni di durata superiore ad un mese e per le attribuzioni del lavoratore che comportino viaggi abituali, nonchè nel caso di brevissime trasferte in località vicine, si applicheranno gli artt. 53 e 54 del su citato contratto nazionale.

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° novembre 1956 e avrà la durata di un anno; verrà quindi a scadere il 31 ottobre 1957 e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da nessuna delle Parti almeno un mese prima di ogni scadenza.

La disdetta dovrà essere inviata con lettera raccomandata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 25 SETTEMBRE 1956 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE GROSSISTE DI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

L'anno 1956, il giorno 25 settembre,

tra

l'ASSOCIAZIONE ESERCENTI E COMMERCIANTI della Provincia di Bergamo, rappresentata dal suo Presidente cav. uff. *Francesco Moretti,* assistito dal rag. *Eraldo Mazzoleni* e dal sig. *Poma Michele,* rispettivamente Direttore e Funzionario dell'Associazione stessa, e con la partecipazione dei signori *Mologni Carlo, Bani Fermo* e *Fumagalli Erminio;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Bergamo, rappresentata dal Segretario del Sindacato addetti al commercio sig. *Natali Marcello,* assistito dai signori *Adelasio Giuseppe, Gambirasi Giovanni, Rota Giuseppe* e *Peruta Giuseppe;*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Bergamo, rappresentata dal sig. *Nosengo Secondo;*

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO Sezione Provinciale di Bergamo, rappresentata dal sig. *Tironi Aldo;*

è stato stipulato il presente contratto integrativo da valere, a decorrere dal 1° giugno 1956, per il personale dipendente da aziende grossiste di prodotti farmaceutici e specialità medicinali.

Art. 1.

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

In applicazione dell'art. 1 dell'Accordo nazionale 7 maggio 1956 relativo al conglobamento delle voci della retribuzione, gli stipendi ed i salari minimi al lordo di ricchezza mobile e delle altre ritenute di legge per il personale, sono fissati nella tabella salariale allegata che forma parte integrante del presente contratto.

Detta tabella s'intende in vigore dal 1° giugno 1956.

Ai minimi segnati nella tabella dovranno essere aggiunti gli importi per eventuali aumenti di merito e per scatti di anzianità goduti dai dipendenti al 31 maggio 1956.

Eventuali anticipi corrisposti in vista del conglobamento potranno essere assorbiti dai nuovi minimi di paga.

L'indennità di caro pane fissato in L. 520 mensili per addetti a lavori normali e in L. 780 per addetti a lavori pesanti, nonchè l'importo dei punti di « scala mobile » dell'indennità di contingenza derivanti da variazioni verificatesi e che si verificassero dopo il 1° gennaio 1956, resteranno esclusi dal conglobamento e pertanto dovranno essere segnati separatamente dalle retribuzioni di cui alla tabella allegata.

Il trattamento economico del personale retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, non potrà essere inferiore, con conguaglio annuale, alla retribuzione fissata con il presente contratto ed all'importo dei punti della « scala mobile » di cui sopra, previsti per il personale di uguale qualifica a retribuzione fissa.

Per i viaggiatori pagati in tutto o in parte a provvigione, la retribuzione minima mensile non potrà essere inferiore a quella fissata dal personale della categoria *B*-2 e per i piazzisti a quella della *C*-2.

Art. 2.

Agli aiuti magazzinieri con anzianità oltre i cinque anni nella qualifica, verrà corrisposta una maggiorazione del 50% della differenza tra il minimo della retribuzione conglobale dell'aiuto magazziniere e quello del magazziniere.

Art. 3.

I minimi indicati nella tabella salariale, ad eccezione di quelli fissati per il personale a lavoro discontinuo e per le qualifiche delle categorie *A* e *B* di cui agli articoli 30 e 31 del Contratto Nazionale, si intendono per otto ore giornaliere o quarantotto settimanali di lavoro.

Art. 4.

L'interruzione giornaliera di lavoro è stabilita nella misura minima di due ore.

Art. 5.

Proporzione tra magazzinieri e aiuto magazzinieri

La proporzione numerica tra magazzinieri e aiuto magazzinieri viene determinata nella misura di uno uno e mezzo. Nel computo dei magazzinieri concorre anche il datore di lavoro, od in sua vece un familiare, quando adempia normalmente alle mansioni proprie del magazziniere. Per la unità rappresentata dal datore di lavoro (o suo familiare) la proporzione viene tuttavia limitata ad uno/uno. Ne consegue in proposito l'opportunità di fornire a titolo esemplificativo la seguente casistica:

Solo datore di lavoro (o suo familiare)	1 aiuto magazziniere
Datore di lavoro (o suo familiare) + 1 magazziniere	1 + 1 ½ = 2 ½ — 2 ½ arrotondamento a 3 aiuto magazziniere

Art. 6.

TRASFERTE E MISSIONI

Al personale inviato in trasferta temporanea compete una indennità di trasferta in misura non inferiore al doppio della retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore. Qualora non vi sia pernottamento fuori sede, la diaria verrà ridotta di un terzo.

Art. 7.

COMMISSIONE PARITETICA

Ai sensi dell'art 106 del Contratto nazionale e con le funzioni precisate nell'articolo stesso, è costituita una commissione paritetica provinciale composta da tre rappresentanti e tre supplenti, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.

Art. 8.

ABROGAZIONE ACCORDI PRECEDENTI

Il presente contratto abroga totalmente le norme di cui al contratto integrativo provinciale 19 aprile 1952, nonchè quelle dell'accordo provinciale 3 aprile 1954

Art. 9.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà vigore dal 1° giugno 1956 e scadrà il 31 dicembre 1957 iS intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora da una delle parti stipulanti non sarà data disdetta a mezzo lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza.

Nel caso di disdetta il presente contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo, sempre che tale stipulazione sia conclusa entro il termine di otto mesi.

Tabelle salariali per i dipendenti delle Aziende grossisti di prodotti farmaceutici e specialità medicinali

Qualifiche	Retribuzioni conglobate all' 1-1-1956 mensili — Uomini	Donne
CATEGORIA *A*		
Raggruppamento A-1.		
Personale con funzioni direttive	68.000	60.000
Raggruppamento A-2 ·		
Capo di servizio amministrativo Gerente di filiale con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze Personale responsabile laureato in chimica farmacia previsto dalle Leggi sanitarie per i Magazzini all'ingrosso	68.000	60.000
CATEGORIA *B*		
Raggruppamento B-1:		
Capo ufficio Gerente di filiale che non rientri nel caso del raggruppamento A-2 Capo contabile Cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse	54.000	46.000
Raggruppamento B-2:		
Contabile di concetto o primanotista Segretario di Direzione con mansioni di concetto Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica o amministrativa oppure con tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze Altro personale con mansioni analoghe di concetto	49.000	41.500
CATEGORIA *C*		
Raggruppamento C-1:		
Contabile d'ordine Cassiere comune	39.000	32.000
Raggruppamento C-2:		
Aiuto contabile Addetto alle macchine calcolatrici e contabili Personale addetto alla Cassa o ai Registratori di cassa Esattori (esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere) Stenodattilografe (*) Magazziniere	36.000	30.000
Raggruppamento C-3:		
Fatturista Squarcista Impiegato addetto al controllo delle commissioni (*) Preparatore di commissioni con la completa responsabilità dell'operazione della raccolta alla consegna della merce per la destinazione (*) Aiuto magazziniere	35.700	29.500
Raggruppamento C-4:		
Dattilografo Schedarista Addetto al prezzario Telefonista Altri impiegati con mansioni d'ordine	35.000	29.200

Qualifiche	Retribuzioni conglobate all'1-1-1956 Uomini	Donne
	settimanali	
CATEGORIA *D*		
Raggruppamento D-1:		
Autista	8.100	—
Raggruppamento D-2:		
Personale interno di magazzino con mansioni manuali addetto alle commissioni senza funzioni di controllo Conducente di motofurgoncino Imballatore Impaccatore	8.000	7.000
Raggruppamento D-3:		
Fattorino Portapacchi (con o senza facoltà di esazione) Custode Guardiano notturno Portiere	7.700	—
Raggruppamento D-4		
Personale di fatica o addetto alla pulizia	7.600	6.400

(*) In conseguenza di passaggio a categoria inferiore, per effetto della nuova classificazione, al personale con le qualifiche sottoindicate ed in servizio al 31 maggio 1956, verrà riconosciuto un assegno « ad personam » mensile nelle seguenti misure; assegno che potrà essere assorbito da eventuali successivi aumenti: « Stenodattilografa » (C-2) Uomo L. 2.300 Donna L. 1.600. « Preparatore di commissioni » e « Impiegato addetto al controllo delle commissioni » (C-3) Uomo L. 2.300 Donna L. 1.600.

Retribuzione per il personale « qualificato ».

N. B. E' « Qualificato » il personale che pur rientrando nei limiti di età previsti per l'apprendistato (14-21 anni uomo e 15-20 anni donna) ha superato il periodo di apprendistato previsto di anni tre per il personale che inizierà l'apprendistato prima del sedicesimo anno di età o di anni due per quello che inizierà dopo tale età. Per le categorie *A*, *B*, *D*-3 e *D*-4 non è previsto l'apprendistato.

	Uomini	Donne
	mensili	
Raggruppamento C-1:		
dai 19 ai 20 anni	35.960	27.375
dai 18 ai 19 anni	35.540	27.075
dai 17 ai 18 anni	30.080	24.265
dai 16 ai 17 anni	29.780	24.020
Raggruppamento C-2:		
dai 19 ai 20 anni	33.250	25.800
dai 18 ai 19 anni	32.980	25.370
dai 17 ai 18 anni	27.760	22.715
dai 16 ai 17 anni	27.590	22.570
Raggruppamento C-3:		
dai 19 ai 20 anni	32.980	25.350
dai 18 ai 19 anni	32.710	24.920
da 17 ai 18 anni	27.520	22.315
dai 16 ai 17 anni	27.350	22.170
Raggruppamento C-4:		
dai 19 ai 20 anni	32.350	25.080
dai 18 ai 19 anni	32.080	24.920
dai 17 ai 18 anni	26.960	22.075
dai 16 ai 17 anni	26.790	21.930

	Uomini	Donne
	settimanali	
Raggruppamento D-1		
dai 18 ai 20 anni	7.715	—
dai 16 ai 18 anni	6.530	—
Raggruppamento D-2:		
dai 18 ai 20 anni	7.625	5.430
dai 16 ai 18 anni	6.450	4.890

Retribuzione per i minori (escluso il personale « qualificato »):

	Uomini	Donne
	mensili	
dai 14 ai 15 anni	13.100	12.825
dai 15 ai 16 anni	13.900	13.425
dai 16 ai 17 anni	19.100	16.350
dai 17 ai 18 anni	20.000	17.100
dai 18 ai 19 anni	25.250	19.850
dai 19 ai 20 anni	25.500	20.300
dai 20 ai 21 anni	28.750	25.135

Visti, il contratto e le tabelle che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 19 SETTEMBRE 1957 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 19 settembre 1957 in Bologna,

tra

i rappresentanti dell'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI;

e

delle FEDERAZIONI LAVORATORI DEL COMMERCIO, aderenti alla C.I.S.L., alla C.G.I.L. ed alla U.I.L.;

è stato stipulato con decorrenza 1° agosto 1957 il presente contratto, che per il territorio della provincia di Bologna integra il contratto normativo nazionale 17 luglio 1951, applica le norme dell'accordo 7 maggio 1956 sul conglobamento e stabilisce la misura degli aumenti provincialmente concordati, disciplinando e definendo per consenso delle parti l'intera materia in oggetto.

Il presente contratto si applica alle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali ed ai rispettivi lavoratori disciplinati dal Contratto Nazionale 17 luglio 1951

Art. 16.

RIFERIMENTI AL CONTRATTO NAZIONALE

Gli apprendisti che raggiungono il ventesimo anno di età nel corso dell'apprendistato, possono completare l'anno di apprendistato in corso.

Gli apprendisti di età superiore a 20 anni percepiranno per la durata dell'anno di apprendistato la retribuzione conglobata corrispondente alle mansioni esercitate con la riduzione del 10%.

Art. 23.

La retribuzione conglobata degli apprendisti è inferiore del 15% per il primo anno di apprendistato, del 10% per il secondo anno e del 5% per il terzo anno, a quella dei giovani di pari età per i quali non è ammesso l'apprendistato. Qualora per ragioni di età l'apprendistato non possa superare i due anni, la riduzione è del 15% per il primo anno e del 7% per il secondo anno.

Al termine dell'apprendistato, si applicano le retribuzioni previste dall'art 23 del Contratto Nazionale.

Art. 28.

La durata dell'interruzione dell'orario di lavoro è quella stabilita dal vigente orario prefettizio che disciplina l'apertura e la chiusura dei negozi ed alle successive modifiche che ad esso potranno venire apportate, sentito il prescritto parere delle organizzazioni sindacali. Eventuali inturruzioni inferiori alle due ore potranno essere concordate tra le Organizzazioni sindacali.

Art. 31.

La durata normale del lavoro per custodi, guardiani, portieri, uscieri, viene convenuta in ore 10 giornaliere o 60 settimanali; per il rimanente personale di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, in ore 9 giornaliere o 54 settimanali. Il personale compreso nella citata tabella, sempre che non svolga di fatto una attività continuativa, sarà tenuto a prestare servizio con un orario di 9 o 10 ore soltanto quando normalmente e prevalentemente svolga le mansioni proprie alla qualifica attribuitagli. Ai lavoratori disciplinati dal presente articolo verrà corrisposta — in aggiunta alle retribuzioni fissate dalla tabella per le rispettive qualifiche — un compenso di L. 100 per gli uomini di età superiore ai 20 anni e di L. 80 per quelli di età inferiore; L. 90 per le donne di età superiore a 20 anni e di L. 70 per quelle di età inferiore, per ogni ora di servizio oltre le 8 giornaliere, a titolo di quota di contingenza. Eventuali variazioni dell'indennità di contingenza saranno conteggiate in ragione di L. 2 per ogni punto in aumento o in diminuzione.

Art. 52.

La misura della diaria viene fissata nel doppio della paga globale di fatto percepita dal lavoratore.

Art. 53.

Nel caso in cui la missione dovesse durare più di un mese o le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali, la misura della diaria viene ridotta del 15% rispetto a quella indicata nell'articolo precedente.

Art. 75.

Le retribuzioni sono indicate nella tabella allegata.

NORME GENERALI

1. Le qualifiche non elencate debbono essere incluse nel raggruppamento in cui sono comprese quelle più affini.

2. Gli stipendi e le paghe indicate nella tabella sono comprensive dell'indennità di contingenza per 26 giornate mensili, nella misura maturata fino al 30 aprile 1957. Eventuali aumenti o diminuzioni della indennità stessa successive a tale data, dovranno essere conteggiate nella misura e secondo le modalità stabilite per ciascun raggruppamento dalle norme nazionali in vigore per il settore commerciale. La contingenza eventualmente eccedente la quota conglobata sarà dovuta per giornate di effettiva presenza al lavoro. Si intendono giornate di effettiva presenza anche le giornate di ferie e le festività ufficialmente riconosciute, escluse le domeniche.

Per tutte le qualifiche la contingenza giornaliera si ottiene dividendo per 26 la quota mensile e per sei la quota settimanale la contingenza oraria si ottiene dividendo per 8 l'indennità giornaliera.

3. Le condizioni individuali di miglior favore dei lavoratori, in atto all'entrata in vigore del presente contratto, rimangono salve.

4. A tutti i lavoratori dovrà essere corrisposta l'indennità di caropane nella misura stabilita dalla legge.

5. In applicazione dell'art 106 del Contratto Nazionale e per espresso accordo tra le parti stipulanti, il ricorso alla Commissione paritetica per il tentativo di conciliazione in caso di controversie, è obbligatorio a pena di improcedibilità prima di adire l'autorità giudiziaria. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine di 15 giorni — riducibili a 24 ore in caso di giustificata urgenza — dalla data di presentazione della domanda motivata. Trascorso tale termine, qualora non sia raggiunto l'accordo, le parti riprendono la rispettiva libertà d'azione.

I componenti la Commissione possono delegare rappresentanti.

6. Le prestazioni continuative di durata non superiore a 5 ore giornaliere debbono essere retribuite con tante quote di retribuzione globale quante sono le ore di lavoro effettivamente prestate. Le prestazioni di durata superiore debbono essere retribuite con l'intera retribuzione giornaliera.

7. Sono considerati adulti agli effetti dell'applicazione delle tabelle salariali, i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il 20° anno di età.

8. Per quanto non disposto dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Contratto Nazionale 17 luglio 1951 ed alle norme di legge.

9. Ai direttori, gerenti, capi ufficio, capi reparto, che partecipano occasionalmente al lavoro manuale, tenuti a norma del Contratto Nazionale a prestare servizio anche oltre l'orario normale senza particolare compenso, dovrà essere corrisposta una maggiorazione del 6 % sullo stipendio conglobato e sulla eventuale quota di contingenza eccedente.

10. Ai lavoratori adibiti alla manipolazione dei soli veleni che per legge devono portare un contrassegno legale, ed ai cassieri con responsabilità di cassa sarà corrisposta una maggiorazione sullo stipendio o salario del 2,50%.

11) Le festività infrasettimanali nelle quali per disposizione prefettizia le farmacie restano aperte nelle ore antimeridiane, i magazzini di specialità farmaceutiche applicheranno identico orario e non saranno tenuti a corrispondere ai lavoratori la maggiorazione per lavoro festivo.

12. Gli scatti di anzianità previsti dall'art. 73 del Contratto Nazionale e già maturati vengono ricalcolati sull'ultimo stipendio o salario tabellare.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI

(compresa la quota di contingenza in vigore dal 1° maggio 1957)

Gruppo	RETRIBUZIONE MENSILE Uomini	Donne
A-1	83.900 + 897	83.900 + 897
A-2	77.600 + 897	77.600 + 897
B-1	57.100 + 676	49.677 + 585
B-2	55.200 + 676	48.024 + 585
C-1	42.500 + 507	36.975 + 442
C-2	39.200 + 507	34.104 + 442
C-3	36.800 + 429	32.016 + 377
C-4	36.300 + 429	31.581 + 377
D-1	42.300 + 468	36.801 + 403
D-2	36.800 428	32.016 + 364
D-3	34.400 + 403	29.928 + 338
D-4	33.600 + 377	29.232 + 325
Giovani di età inferiore ai 20 anni		
Infer ai 16 anni	15.400 + 234	13.398 + 221
16-18 anni	22.000 + 299	19.140 + 260
18-20 anni	28.000 + 377	24.360 + 286

Giovani che hanno terminato l'apprendistato, articolo 23 Contratto Nazionale.

QUADRO DEI RAGGRUPPAMENTI DI QUALIFICHE

Raggruppamento A-1:

Personale con funzioni di carattere direttivo.

Raggruppamento A-2:

Capo di servizio amministrativo. Gerente di filiale con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle pro-

prie dipendenze Il personale responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per i magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali.

Raggruppamento B-1:

Capo ufficio Gerente di filiale che non rientri nel caso di cui al numero 3 del raggruppamento A-2 Capo contabile Cassiere principale che sovraintenda almeno [illegible] e casse.

Raggruppamento B-2:

Contabile di concetto o primonotista Segretario di direzione con mansioni di concetto Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica o amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella precedente elencazione.

Raggruppamento C-1:

Contabile d'ordine Cassiere comune.

Raggruppamento C-2:

Aiuto contabile Addetto alle macchine calcolatrici e contabili Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo Stenodattilografo Magazziniere.

Raggruppamento C-3:

Fatturista Squarcista Impiegato addetto al controllo delle commissioni Preparatore di commissioni (impiegato addetto alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilità dell'operazione dalla raccolta alla consegna della merce per la destinazione) Aiuto magazziniere.

Raggruppamento C-4:

Dattilografo Schedarista Addetto al prezzario Telefonista Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente citati nella precedente elencazione.

Raggruppamento D-1.

Autista.

Raggruppamento D-2:

Personale interno di magazzino con mansioni manuali addetto alle commissioni (personale addetto al materiale allestimento delle commissioni senza funzioni di controllo) Conducente di motofurgoncino Imballatore Impaccatore.

Raggruppamento D-3:

Fattorino Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione) Custode Guardiano notturno Portiere.

Raggruppamento D-4:

Personale di fatica e addetto alla pulizia.

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1956 SUL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI SPECIALITÀ MEDICINALI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Il giorno 30 giugno 1956 in Modena presso la Sede dell'Associazione Commercianti, via Emilia, 75, tra la CAMERA del LAVORO, rappresentata dal sig. *Adelfo Cantaroni,* l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dal sig. *Nino Bonilauri,* l'UNIONE LAVORATORI, rappresentata dal sig. *Paltrinieri* e l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI, rappresentata dal dott. *Dato Mucchi* e dal cav. *Rebuttini Dante* e dott. *Giuseppe Pagani,* constatato che i raggruppamenti fissati dall'accordo 7 maggio 1956 relativi al conglobamento delle voci della retribuzione del personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali sono del tutto identici a quelli già determinati, in sede di accordo sul conglobamento per il settore dipendenti aziende commerciali in genere, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 1° giugno 1956 le retribuzioni distintamente per ogni raggruppamento, valevoli per il settore commercio si intendono applicate anche ai dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali.

Art. 2.

Le qualifiche da includere in ogni raggruppamento sono quelle stabilite in via tassativa dall'Accordo Nazionale 7 maggio 1956 sul conglobamento delle voci della retribuzione, nonchè modificative del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali del 17 luglio 1951

Art. 3.

In dipendenza di quanto stabilito all'art. 1, ogni variazione che si verificherà nelle retribuzioni del settore commercio (quali per esempio le oscillazioni inerenti la scala mobile) dovrà essere applicata, sia per quanto si riferisce alla decorrenza e quanto per la misura, anche dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali.

Art. 4.

Per tutto quanto concerne alle clausole di carattere normativo si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali del 17 luglio 1951, nonchè all'Accordo Nazionale sul conglobamento delle voci della retribuzione del personale medesimo stipulato in Roma il 7 maggio 1956 e in parte modificativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 17 luglio 1951 dianzi richiamato.

Conformemente a quanto stabilito dagli artt 1 e 2 dell'Accordo 30 giugno 1956 per il conglobamento delle retribuzioni per i dipendenti da grossisti di specialità medicinali, si trascrivono le qualifiche e le retribuzioni — che fanno parte dello stesso Accordo — di cui all'Accordo Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale Lavoro n. 1 per i dipendenti di Aziende commerciali stipulato in Modena il 6 marzo 1959 ed in vigore dal 1° marzo 1959.

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

CATEGORIA A.

	Uomini Mensile	Donne
Raggruppamento A-1		
Personale con funzioni di carattere direttivo (escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto legge 1° luglio 1926, n. 1130)	77.800	75.700
Raggruppamento A-2		
Capo servizio tecnico e amministrativo Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze Capo ufficio vendite o acquisti Capo ufficio autonomo legale e contenzioso, abilitato allo esercizio professionale	72.600	70.500

CATEGORIA B.

Raggruppamento B-1:		
Capo ufficio Ispettore Gestore o gerente di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso del Raggruppamento A-2 Capo contabile Cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse Capo officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa nell'officina stessa.		
superiore ai 21 anni	55.700	52.800
dai 20 ai 21 anni	54.400	51.400

	Uomini	Donne
	Mensile	

Raggruppamento B-2:

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e di sorveglianza del personale Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori e impiegati alle proprie dipendenze Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo Contabile con mansioni di concetto o primonotista Corrispondente con mansioni di concetto Segretario di direzione con mansioni di concetto Progettista Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze Agente acquisitore nelle aziende di legname Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti d'arte e di antichità Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario Propagandista scientifico Chimico di laboratorio:

	Uomini	Donne
superiore ai 21 anni	54.000	46.700
dai 20 ai 21 anni	52.700	45.300

Raggruppamento B-3:

Interprete Stenodattilografo in lingue estere Disegnatore tecnico Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari Vetrinista Commesso stimatore di gioielleria Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione:

	Uomini	Donne
superiore ai 21 anni	52.900	45.700
dai 20 ai 21 anni	51.500	44.300

CATEGORIA C

Raggruppamento C 1:

Contabile d'ordine Cassiere comune Commesso di vendita Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione delle vivande:

	Uomini	Donne
superiore ai 21 anni	41.400	35.900
dai 20 ai 21 anni	41.000	35.600

Raggruppamento C 3:

Aiuto contabile Addetto alle macchine calcolatrici e contabili Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa Commesso di cassa o aiuto-cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo Stenodattilografo Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai cinque anni Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie Magazziniere magazziniere anche con funzioni di vendita Commesso di magazzino Impiegato addetto alle spedizioni:

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	40.100	34.800
dai 20 ai 21 anni	39.800	34.400

Raggruppamento C 3

Fatturista Squarcista Aiuto commesso da tre a cinque anni di anzianità di servizio Preparatore

	Uomini Mensile	Donne
di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti: tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie) Commesso di biblioteca circolante Impiegato addetto al controllo delle vendite Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendita, anche se svolge mansioni di sorveglianza Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relativi ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizioni delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale Addetto al riscontro, controllo nelle Agenzie giornalistiche Aiuto magazziniere ed altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie Pratico di laboratorio chimico:		
superiori ai 21 anni	37.700	32.900
dai 20 ai 21 anni	37.400	32.500

Raggruppamento C 4:

Dattilografo Scritturale Archivista, protocollista Schedarista Addetto agli indirizzi Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio Campionarista, prezzista e addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini della azienda) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc. Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi e in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie Addetto al centralino telefonico Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:		
superiore ai 21 anni	37.100	32.200
dai 20 ai 21 anni	36.600	32.000

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *D*.

	Uomini Settimanale	Donne
Raggruppamento D 1		
Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini Conducente di autotreno:		
superiore ai 20 anni	9.050	8.000
dai 18 ai 20 anni	8.850	7.500
Raggruppamento D 2		
Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentaristi misti e promiscui Aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina e affini Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta Aiuto commesso di negozi o spacci di prodotti della pesca Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P S.) Aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali) Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti), alle dipendenze del magazziniere Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione Usciere Imballatore Impaccatore Autista Conducente di moto furgone:		
superiore ai 20 anni	8.470	7.200
dai 18 ai 20 anni	8.050	6.600

Raggruppamento D 3:

Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P S.) Adetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti) senza facoltà di esazione Fattorino Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione) Custode Guardiano di deposito Guardiano notturno Avvolgitore Fascettatore e ta-

	Uomini	Donne
	Settimanale	
gliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste Portiere Conducente di veicoli a trazione animale Ascensorista.		
superiore ai 20 anni	8.250	7.050
Raggruppamento D 4:		
Personale di fatica e addetti alla pulizia Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe:		
superiore ai 20 anni	8.000	6.800

CATEGORIA *E*

	Uomini	Donne
	Oraria	
Raggruppamento E 1		
Operai specializzati		
superiore ai 20 anni	182	157
dai 18 ai 20 anni	177	145
Raggruppamento E 2		
Operai qualificati:		
superiore ai 20 anni	173	147
dai 18 ai 20 anni	168	131
Raggruppamento E 3		
Operai comuni		
superiore ai 20 anni	170	145
Apprendisti di età superiore ai 20 anni:		
	Mensile	
superiore ai 20 anni	29.200	23.800
Apprendisti e personale di età compresa fra i 14 e i 20 anni per i quali non è previsto l'apprendistato.		
dai 19 ai 20 anni	28.000	22.700
dai 18 ai 19 anni	27.400	22.000
dai 17 ai 18 anni	19.900	17.000
dai 16 ai 17 anni	19.400	16.700
dai 15 ai 16 anni	12.500	11.700
inferiori ai 15 anni	12.000	11.700

Art. 2.

Le retribuzioni di cui alle sopra riportate tabelle valgono per il Comune capoluogo (Modena) e per quello di Carpi. Per gli altri Comuni della Provincia le retribuzioni sopra indicate si intendono ridotte della percentuale del 2 %.

Art. 3.

Ai minimi salariali indicati nella tabella di cui all'art 1 del presente Contratto si aggiungono: gli assegni familiari in quanto spettanti, stabiliti dalla legge e disposizioni in vigore, nonchè l'indennità di contingenza esclusa dal conglobamento.

L'indennità di contingenza sarà aggiornata in aumento o in diminuzione in relazione alle eventuali e successive variazioni che si verificassero dopo il 1° marzo 1959 in applicazione delle disposizioni relative all'accordo sulla scala mobile.

Gli stipendi, i salari e le indennità sono soggette alle trattenute di legge.

I minimi salariali di cui sopra debbono intendersi remunerativi dell'intero orario normale di otto ore giornaliere e 48 settimanali per il personale in genere e di 9 o 10 ore giornaliere — 54 o 60 ore settimanali — per il personale a lavoro discontinuo e di semplice attesa e custodia giusto quanto stabilito dal successivo art 4.

Art. 4.

PERSONALE A LAVORO DISCONTINUO - DURATA DEL LAVORO

Il personale classificato a lavoro discontinuo o di semplice attesa e di custodia è quello indicato dalla tabella approvata dal regio decreto-legge 6 dicembre 1923 e successive modificazioni il cui stralcio si riporta in calce (1). La durata del lavoro per questo personale rimane fissata in dieci ore per i custodi, guardiani, portieri, uscieri, inservienti, addetti all'estinzione degli incendi. In nove ore per tutto l'altro personale.

Nel caso che il lavoratore sia assunto ad ore o comunque per un orario inferiore alla giornata normale (ore nove oppure ore dieci secondo i casi), le parti dovranno preventivamente accordarsi per quanto riguarda il compenso da corrispondere ai lavoratori facendo successivamente vistare l'accordo dalle organizzazioni sindacali.

---

(1) Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 21 dicembre 1923, n. 299, contenente la tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692. 1) Custodi — 2) Guardiani notturni e diurni — 3) Portinai — 4) Fattorini, uscieri inservienti — 5) Pesatori, magazzinieri ed aiuti — 7) Personale addetto alla estinzione degli incendi — 8) Personale addetto ai trasporti di persone e di merci. Personale addetto ai lavori di carico e scarico esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato Corporativo non abbiano carattere di discontinuità (voce così modificata con regio decreto 17 giugno 1929, n. 1133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 13 luglio 1929, n. 162) — 9) Cavallanti, stallieri ed addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto nelle aziende commerciali; 11) Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro — 12) Addetti ai centralini telefonici privati — 14) Commessi di negozio nelle città con meno di 50 mila abitanti a meno che in queste città, il lavoro dei commessi di negozio, sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del Prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate o dal Capo Circolo dell'Ispettorato Corporativo competente per territorio — 18) Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.

(*Omissis*)

30) Personale addetto alle gru — 36) Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato Corporativo, manchino gli estremi di cui al l'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (voce aggiunta con regio decreto 25 aprile 1929, n. 833 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l'11 giugno 1929, n. 135)

(*Omissis*)

Art. 5.

INTERRUZIONE DELL'ORARIO GIORNALIERO

In relazione all'art. 32 del Contratto Nazionale si stabilisce (fermi i limiti di durata massima dell'orario di lavoro) che il periodo di interruzione dell'orario giornaliero di lavoro resta fissato in un minimo di due ore. Ciò, salvo altre disposizioni dell'autorità competente che stabilisce l'orario di apertura e chiusura dei negozi, o nel caso sia contemplato un periodo di interruzione più breve.

Art. 6.

COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

A tutti i dipendenti che fruiscono del vitto (due pasti giornalieri) le aziende hanno facoltà di trattenere un importo pari ad un quinto (1/5) della retribuzione globale (comprensiva dell'indennità di contingenza).

In caso di somministrazione contemporanea del vitto completo ed alloggio, la trattenuta da adoperarsi sulla retribuzione globale come sopra indicata, non potrà essere superiore ad un quarto (1/4) della retribuzione stessa.

Per la sola concessione dell'alloggio, la trattenuta non potrà essere superiore ad un decimo (1/10) della stessa retribuzione globale come sopra specificata.

Art 7

DIARIE

A integrazione degli articoli 57, 58 e 59 del Contratto Nazionale, si stabilisce che oltre i rimborsi previsti dal Contratto Nazionale, la diaria da corrispondersi al personale in caso di missione temporanea fuori della propria residenza, resta fissata nella misura del doppio della paga globale di fatto percepita.

Qualora non vi sia pernottamento fuori sede, detta diaria verrà ridotta di un terzo. Le parti, comunque, possono accordarsi per il rimborso delle spese per vitto e pernottamento effettivamente sostenute (rimborso piè di lista).

Nel caso che la missione superi la durata di un mese, l'ammontare della diaria sarà concordata direttamente fra le parti. Tale accordo dovrà essere ratificato dalle rispettive Associazioni.

Quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali (per esempio autisti, conducenti autotreni e simili) nonchè per brevissime trasferte in località vicine, verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella del soggiorno che in nessun caso potrà essere superiore alla diaria sopra stabilita.

Le diarie di cui ai comma precedenti nonchè il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, si intendono comprensive anche dell'eventuale lavoro straordinario.

Art. 8.

COTTIMO

A integrazione dell'art. 84 del Contratto Collettivo Nazionale si stabilisce che nel caso che il lavoratore venga retribuito a cottimo dovrà essergli garantita una paga base media mensile o settimanale superiore al minimo contrattuale fissato per la stessa qualifica. La misura di tale maggiorazione (che potrà essere espressa anche in percentuale) verrà stabilita di comune accordo fra le parti e ratificata dalle Associazioni.

Art. 9.

I cali, le perdite di cottura, le tare ecc. delle merci affidate ai gestori saranno determinati con convenzione scritta fra i datori di lavoro ed i gestori interessati alla ubicazione dei locali, alle condizioni ambientali e stagionali. In caso di divergenza fra le parti, la determinazione sarà demandata ad una commissione arbitrale di tre membri di cui uno rappresentante dei datori di lavoro, uno rappresentante dei Lavoratori, ed il terzo — presidente — scelto fra gli esperti di comune accordo ed in difetto designato dal Presidente della Camera di Commercio. A titolo puramente indicativo si riportano le percentuali massime riconosciute per i generi di maggior consumo.

Acciughe salate in latte	20 %
Agnello	2 %
Conserva in latte da 5 Kg.	10 %
Conserva in latte da 10 Kg.	8 %
Farina bianca e gialla in sacchi interi (p.l.)	1 %
Formaggi freschi e stagionati	1 %
Lardo e pancetta stesa e strutto	1 %
Lonze e carni fresche	2 %
Prosciutto cotto	5 %
Prosciutto stagionato	25 %
Riso in sacchi interi (peso lordo)	1 %
Salumi in genere e pancetta arrotolata	2 %
Ricotta	1 %
Sgombri all'olio	15 %
Tonno, tonnello e ventresca all'olio	15 %
Zucchero per sacchi interi (peso lordo)	1 %

Art. 10.

Per quanto si riferisce ai compensi per le ore straordinarie di lavoro, per le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, per le indennità dovute in caso di dimissioni, si rimanda a quanto stabilito con gli articoli 37, 38, 43, 44 e 97 del Contratto Collettivo Nazionale 28 giugno 1958.

Art. 11

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Contratto Provinciale integrativo, le parti fanno riferimento alle norme e al disposto del Contratto Nazionale per i dipendenti delle aziende commerciali stipulato il 28 giugno 1958 in Roma nonchè alle disposizioni di legge.

Art. 12.

Il presente contratto ha la decorrenza dal 1° marzo 1959 e scadrà con lo scadere del Contratto Collettivo Nazionale essendo suscettibile di eventuali modifiche

qualora il contratto nazionale, pur non essendo dichiarato scaduto subisca modifiche anche parziali che comportino perfezionamenti di competenza provinciale.

NOTE DI CHIARIMENTO A VERBALE

1) *Gestori Cat.* A 2.

Sono esclusi dalla categoria *A*, pure avendo i requisiti di cui all'art. 1 i gestori o gerenti di negozio, filiali o magazzini di aziende ortofrutticole e di tutte le altre aziende che esercitano attività a carattere stagionale per le quali il negozio, la filiale o magazzino non abbia il carattere di stabilità e di permanenza che normalmente hanno le aziende commerciali comprese nella sfera di applicazione del presente contratto.

2) *Commesso di Cassa o aiuto Cassiere, Cat.* C 2.

E' l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni.

3) *Commesso di Magazzino — Preparatore di Commissioni, Cat.* C 3.

E' esclusa da questa qualifica il personale di azienda all'ingrosso che, alle dipendenze del magazziniere, provvede allo smistamento manuale delle merci e alla loro consegna ai commercianti; questo personale è compreso fra quello con mansioni *non impiegatizie.*

4) *Aiuto commesso.*

La qualifica e le mansioni sono regolamentate dall'art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro al quale si fa esplicito riferimento.

5) *Apprendistato.*

Per quanto riguarda la regolamentazione dell'apprendistato, questa è disciplinata dagli articoli di cui al titolo quinto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a cui si rimanda nonchè alla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 13 SETTEMBRE 1956 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

L'anno 1956, il giorno 13 settembre, presso la Sede dell'Unione Generale dei Commercianti,

tra

l'Associazione Sindacale Toscana Grossisti Specialità Medicinali e Prodotti Affini, rappresentata dal suo Presidente dott. *Renato Cerchiai,* assistito dai signori dott. *Duilio Masotti,* sig. *Giorgio Masetti,* dott. *Vittorio Ulivi* e dal Capo Ufficio Rapporti di Lavoro e Legislazione Sociale dell'Unione Commercianti dott. *Giacomo Giannoni,*

la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati F.I.L.C.E.A., rappresentata dal suo Segretario sig. *Gaetano Faggi;*

la Federazione Provinciale Lavoratori addetti al Commercio ed Affini C.I.S.L., rappresentata dal signor *Alvaro Lazzeri,* assistito dall'esperto sig. *Faliero Guarnieri,* Segretario Sindacati del Commercio:

la Unione Italiana Lavoratori U.I.L., rappresentata dal suo Segretario sig. *Danilo Capannelli;*

si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al contratto nazionale di lavoro del 17 luglio 1951 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali e poi modificato con l'accordo nazionale di « conglobamento » del 7 maggio 1956, da valere per la Provincia di Firenze.

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

	Uomini	Donne
	Mensile	
Categoria A		
Raggruppamento A. 1		
Personale con funzioni di carattere direttivo	76.000	72.960
Raggruppamento A. 2:		
Capo di servizio amministrativo Gerente di filiale con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze Personale responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per i magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali	71.500	68.640
Categoria *B.*		
Raggruppamento B. 1:		
Capo ufficio gerente di filiale che non rientri nel caso di cui al num. 3 del Raggruppamento *A.* 2 capo contabile cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse	56.000	51.800
Raggruppamento B. 2:		
Contabile di concetto o primanotista segretario di direzione con mansioni di concetto magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica o amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione	52.000	48.100
Categoria *C*		
Raggruppamento C. 1:		
Contabile d'ordine cassiere comune	42.000	37.800
Raggruppamento C. 2:		
Aiuto contabile addetto alle macchine calcolatrici e contabili personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa esattori, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo stenodattilografo magazziniere	42.000	37.800
Raggruppamento C. 3:		
Fatturista squarcista impiegato addetto al controllo delle commissioni preparatore di commissioni (im-		

	Uomini	Donne
	Mensile	
piegato addetto alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilità dell'operazione dalla raccolta alla consegna della merce per la destinazione) aiuto magazziniere	39.500	35.550

Raggruppamento C. 4

Dattilografo schedarista addetto al prezzario telefonista altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente citati nella precedente elencazione	39.000	35.100

CATEGORIA *D*.

Raggruppamento D. 1:

Autista	38.500	—

Raggruppamento D. 2:

Personale interno di magazzino con mansioni manuali addetto alle commissioni (personale addetto al materiale allestimento delle commissioni senza funzioni di controllo) conducente di motofurgoncino imballatore impaccatore	38.000	34.200

Raggruppamento D. 3:

Fattorino portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione) custode guardiano notturno portiere	37.000	33.300

Raggruppamento D. 4

Personale di fatica e addetto alla pulizia	37.000	33.300

Rimane convenuto che il miglior trattamento economico acquisito dai lavoratori in forza del precedente accordo salariale viene conservato « ad personam »

Comunque con il presente contratto viene assicurato un aumento di L. 1.000 mensili sulla retribuzione attualmente stabilita dal precedente contratto provinciale del 1° marzo 1954.

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER FATTORINI E GARZONI FINO AI 20 ANNI COMPIUTI

	Retribuzione mensile *Uomini*	*Donne*
Per il 14° anno di età	14.300	14.300
» » 15° » » »	14.300	14.300
» » 16° » » »	16.000	14.400
» » 17° » » »	20.000	18.000
» » 18° » » »	23.000	21.700
» » 19° » » »	29.000	25.100
» » 20° » » »	33.500	30.150

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER APPRENDISTI A MANSIONI IMPIEGATIZIE ED OPERAIE

	Retribuzione mensile Uomini	Donne
Per il 14° anno di età	14.300	14.300
» » 15° » » »	14.300	14.300
» » 16° » » »	16.000	14.400
» » 17° » » »	19.000	17.100
» » 18° » » »	22.000	20.800
» » 19° » » »	27.000	24.300
» » 20° » » »	30.000	27.000
» » 21° » » »	31.000	27.900
Oltre 21 anni	33.000	29.700

RETRIBUZIONI PER I MINORI DI ANNI 20 CHE, AVENDO COMPIUTO IL PERIODO DI APPRENDISTATO, SONO QUALIFICATI

A norma dell'art. 23 del Contratto Nazionale di Lavoro, terminato il periodo di apprendistato previsto dal contratto stesso, il lavoratore che non abbia raggiunto il 20° anno di età ma abbia superato il 18°, avrà diritto ad una retribuzione pari al 90% del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

Nel caso in cui egli abbia una età inferiore ai 18 anni avrà diritto ad una retribuzione pari all'80% del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA E CAROPANE

In aggiunta ai minimi di retribuzione conglobata, fissati dal presente contratto integrativo, deve essere corrisposta la indennità di contingenza nella misura che sarà di volta in volta stabilita per il settore del commercio successivamente al 30 marzo 1956.

In aggiunta ai minimi di retribuzione di cui alla presente tabella deve essere corrisposta l'indennità di caropane da tenersi separata dalle altre parti della retribuzione.

DIARIA

In riferimento all'art. 52 del Contratto Nazionale di Lavoro, si conviene che al personale che viene inviato in missione temporanea è dovuta una diaria giornaliera pari al doppio della paga globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.

In riferimento all'art. 53 del Contratto Nazionale per le missioni di durata superiore ad un mese, o quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali, l'azienda farà il rimborso delle spese a piè di lista, con un minimo comunque non inferiore a L. 2.000 giornaliere.

Per le brevi trasferte fuori della cinta daziaria, che comportano il consumo del pasto a mezzogiorno fuori sede, è dovuto il rimborso delle spese a piè di lista.

ORARIO DI LAVORO

In riferimento all'art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, l'orario di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia elencato nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2157 e altre successive tabelle annesse è di 9 (nove) ore giornaliere o 54 settimanali e pertanto le retribuzioni fissate dal presente contratto per dette qualifiche sono compensative di detto orario.

CALCOLO RETRIBUZIONE ORARIA E SETTIMANALE

Per determinare la paga oraria ai fini della retribuzione del lavoro straordinario si divide la retribuzione contrattuale mensile per 200 se l'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere (lavoro continuo) e per 225 ore se l'orario normale di lavoro è di nove ore giornaliere (lavoro discontinuo).

Per il calcolo della retribuzione settimanale basterà moltiplicare lo stipendio mensile per 12 e dividere il prodotto per 52 settimane.

CALCOLO DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Nel calcolo della indennità di anzianità di servizio, agli effetti della liquidazione, deve essere considerato anche il rateo della gratifica natalizia o tredicesima mensilità.

Pertanto la retribuzione mensile sarà moltiplicata per 13 e successivamente divisa per 12.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti stipulanti convengono di demandare ad una Commissione paritetica composta dei rappresentanti delle Organizzazioni interessate la risoluzione, in via conciliativa, delle controversie individuali o collettive in ordine all'applicazione delle leggi sul lavoro o dei contratti di lavoro vigenti.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Gli aumenti che non siano di merito o non derivanti da scatti di anzianità, liquidati dalle aziende indipendentemente dagli accordi salariali stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti fino alla loro concorrenza.

Per aumento di merito deve intendersi un assegno erogato a tale titolo dal datore di lavoro, con riferimento alle attitudini ed al rendimento dell'unità lavorativa.

DURATA DEL PRESENTE CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore il 1° giugno 1956 e scadrà il 31 dicembre 1957.

Si intenderà tacitamente rinnovato qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 23 LUGLIO 1956 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI DA VALERE PER LA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno ventitre del mese di luglio,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE GROSSISTI DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI di Massa e Carrara, rappresentata dal suo Presidente dott. *Serafini Luigi*, assistito dal Direttore dell'Associazione Commercianti di Massa e Carrara rag. *Umberto Pesetti* e dal rag. *Roberto Morelli*

e

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. di Massa e Carrara rappresentata dal Segretario Sindacale dottor *Adriano Menconi*;

si è stipulato il presente Accordo integrativo provinciale e di conglobamento per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali della provincia di Massa e Carrara

Art. 1

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il personale cui il presente contratto si riferisce viene inquadrato nelle seguenti categorie e gode, a partire dal 1° aprile 1956, lo stipendio conglobato mensile a fianco di ciascuno segnato:

	Uomini (Mensile)	Donne (Mensile)
CATEGORIA *B*.		
Raggruppamento B2:		
Magazziniere e consegnatario con responsabilità tecnica o amministrativa oppure con almeno 3 magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze	50.000	44.000
CATEGORIA *C*		
Raggruppamento C1:		
Contabile d'ordine	40.500	35.000
Raggruppamento C2:		
Magazziniere	37.500	33.000
Raggruppamento C3:		
Preparatore di commissioni impiegato addetto alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilità dell'operazione dalla raccolta alla consegna della merce per la destinazione	42.500	37.000
CATEGORIA *D*.		
Raggruppamento D1:		
Autista	37.000	—

Agli stipendi di cui sopra, che si intendono riferiti ad un orario giornaliero di 8 ore, vanno aggiunte

a) l'indennità di caro-pane nella misura di L. 520 mensili (L. 20 giornaliere).

b) l'indennità di contingenza nella misura rispettivamente di 30 giornate mensili per gli impiegati e di 26 per gli operai con le variazioni in più o in meno che saranno determinate dalla scala mobile settore commercio, a partire dal 1° dicembre 1955.

Art. 2

TRATTAMENTO ECONOMICO PER I FATTORINI E PORTA-PACCHI

Al personale che svolge mansioni di fattorino o porta-pacchi, viene assegnata la retribuzione come sotto elencata, che si intende comprensiva di ogni e qualsiasi indennità e relativa sia al personale maschile che femminile, con esclusione delle eventuali indennità dovute per lavoro straordinario, festivo, ecc.:

	Mensile Lire
per il 14° anno di età	10.000
per il 15° anno di età	12.000
per il 16° anno di età	14.000
per il 17° anno di età	16.000
per il 18° anno di età	18.000
per il 19° anno di età	22.000
per il 20° anno di età	30.000

Art. 3.

INTERRUZIONE ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO

La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro viene fissata in 2 ore.

Art. 4.

MISSIONI E TRASFERIMENTI

Al personale che viene inviato in missione temporanea fuori della propria residenza od in viaggi abituali, è dovuta una diaria giornaliera, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ecc., una diaria giornaliera pari al doppio della retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.

Qualora non vi sia il pernottamento fuori sede, la diaria di cui sopra verrà ridotta di un terzo.

Art. 5.

LAVORO STRAORDINARIO

Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 15%.

Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 25%.

Le ore straordinarie di lavoro prestate di notte — ritenendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino — verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 50%.

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo.

Art. 6.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il miglior trattamento economico acquisito dai lavoratori prima della stipulazione del presente Accordo, va riportato in cifra sui minimi salariali conglobati stabiliti per gli stessi. Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già acquisite che debbono essere mantenute.

Art. 7.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti stipulanti convengono di demandare ad una Commissione paritetica composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate, la risoluzione in via conciliativa delle controversie individuali o collettive in ordine all'applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro vigenti.

Art. 8.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto ha decorrenza dal 1° aprile 1956 ed avrà durata sino al 31 dicembre 1957.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza.

Per quanto non previsto dal presente Contratto integrativo si fa riferimento al Contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951 ed ai successivi accordi modificativi 14 ottobre 1954 e 7 maggio 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 SETTEMBRE 1959, PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE DISTRIBUTRICI DI SPECIALITÀ MEDICINALI E PRODOTTI CHIMICI FARMACEUTICI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

L'anno 1959 il giorno 30 settembre, in Perugia presso la sede dell'UNIONE DEI COMMERCIANTI, rappresentata dal suo Presidente cav. *Antonioni Vincenzo*

tra

il gruppo AZIENDE DISTRIBUTRICI DI SPECIALITA' MEDICINALI E PRODOTTI CHIMICI-FARMACEUTICI della Provincia di Perugia, rappresentato dal Capo Gruppo sig. dott. *Mario Sartoretti*; presenti i sigg. *Ferruzzi Ferruccio* della ditta EREDI TOMMASO FERRUZZI e *Berioli* rag. *Mario* della ditta C.I.M.: assistiti dalla Segreteria dell'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI di Perugia sig.na *Passarini Augusta*;

e

la CAMERA SINDACALE C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Romei Roberto*, assistito dalla dott.ssa *Paola Corso*;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal signor *Rosati Amedeo*, assistito dal signor *Micheletti Walter*;

la UNIONE SINDACALE U.I.L., rappresentata dal signor *Bombardiere Nicola*;

si è stipulato il seguente accordo economico integrativo del C.N.L. del 17 luglio 1951, per i dipendenti da Aziende Distributrici di Specialità Medicinali e Prodotti Chimici-Farmaceutici.

Premesso che l'Associazione Nazionale di Categoria è stata sempre ed è contrattualmente indipendente, le parti concordano i seguenti titoli.

Art 1.

I minimi di stipendio mensili sono quelli fissati nelle tabelle di cui al seguente art 2 e costituiscono parte integrante e inscindibile del presente contratto provinciale.

I summenzionati minimi sono compresivi di 6 (sei) punti della indennità di contingenza maturati fino al 1° agosto 1956 e della indennità di caropane. Ne consegue che i 6 punti della indennità di contingenza di cui sopra e la indennità di caropane restano conglobati.

Art. 2.

TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE

raggruppato secondo il quadro dei raggruppamenti e qualifiche di cui all'Accordo Nazionale 7 maggio 1956

	Uomini	Donne
	Mensile	
CATEGORIA A		
Raggruppamento A 1:		
Personale con funzioni di carattere direttivo	68.000	62.600
Raggruppamento A 2:		
Capo servizio amministrativo gerente di filiale con almeno un anno di funzione nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze personale responsabile laureato in chimica, farmacia, previsto dalle leggi sanitarie per i magazzini distributori di prodotti farmaceutici	61.000	56.200
CATEGORIA *B*.		
Raggruppamento B 1:		
Capo ufficio gerente di filiale che non rientri nel caso di cui al raggruppamento *A 2* capo contabile cassiere principale con almeno 3 casse	51.000	47.700
dai 18 ai 21 anni	43.300	39.900
Raggruppamento B 2:		
Contabile di concetto o primanotista segretario di direzione con mansioni di concetto magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa e con almeno tre magazzinieri e impiegati alle proprie dipendenze altro personale con mansioni analoghe di concetto	45.000	41.400
dai 18 ai 21 anni	38.200	35.150

CATEGORIA *C*.

Raggruppamento C 1:

	Uomini	Donne
	Mensile	
Contabile d'ordine cassiere comune	38.000	35.150
dai 18 ai 21 anni	32.300	29.700

Raggruppamento C 2:

Aiuto contabile addetto alle macchine calcolatrici e contabili personale addetto alla cassa ed ai registratori di cassa esattore stenodattilografo magazziniere:

oltre i 21 anni	35.700	32.850
dai 18 ai 21 anni	30.200	27.800

Raggruppamento C 3:

Fatturista squarcista addetto al controllo commissioni preparatore commissioni (impiegato alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilità dalla raccolta alla consegna) aiuto magazziniere:

oltre i 21 anni	35.300	32.500
dai 18 ai 21 anni	30.000	27.600
dai 16 ai 18 anni	26.550	24.400

Raggruppamento C 4:

Dattilografo schedarista addetto al prezzario telefonista altri impiegati d'ordine con mansioni analoghe.

oltre i 21 anni	34.000	31.300
dai 18 ai 21 anni	30.000	27.600
dai 16 ai 18 anni	26.550	24.400

CATEGORIA *D*.

Raggruppamento D 1:

Autista

oltre i 21 anni	34.300	—
dai 18 ai 21 anni	29.700	—

Raggruppamento D 2:

Personale interno di magazzino con mansioni manuali addetto alle commissioni (senza funzioni di controllo) conducente di motofurgoncino imballatore impaccatore:

oltre i 20 anni	33.800	31.000
dai 18 ai 20 anni	29.600	27.200
dai 16 ai 18 anni	26.300	24.200

Raggruppamento D 3:

	Uomini	Donne
	Mensile	
Fattorino portapacchi (con o senza facoltà di esazione) custode guardiano notturno portiere:		
oltre i 21 anni	33.000	—
dai 19 ai 21 anni	29.600	—
dai 17 ai 19 anni	26.300	—
Portacommissioni:		
dai 16 ai 17 anni	17.000	—
dai 15 ai 16 anni	13.500	—
dai 14 ai 15 anni	12.000	—

Raggruppamento D 4:

Personale di fatica e addetto alle pulizie:

oltre i 20 anni	32.600	30.000
dai 18 ai 20 anni	29.350	27.000
dai 16 ai 18 anni	26.000	23.950

Art. 3.

APPRENDISTATO

Il periodo di apprendistato ha la durata di anni tre sia per il personale impiegatizio sia per quello operaio. Per gli apprendisti forniti di titolo di studio inerente alla qualifica per la quale viene effettuato il tirocinio, la durata di questo viene ridotta del 40%.

RETRIBUZIONE DELL'APPRENDISTA

La retribuzione dell'apprendista viene fissata in percentuali da calcolarsi come da tabella che segue sulla retribuzione base dovuta ad un dipendente di oltre 20 anni nella categoria per la quale viene effettuato lo apprendistato e dovrà essere maggiorata della indennità di contingenza stabilita dopo il 1° agosto 1956.

TABELLA RETRIBUZIONE APPRENDISTI

Assunti dai 14 ai 16 anni	
1° anno	30%
2° anno	40%
3° anno	60%
Assunti dai 16 ai 18 anni:	
1° anno	40%
2° anno	55%
3° anno	75%
Assunti dai 18 ai 20 anni:	
1° anno	45%
2° anno	60%
3° anno	80%

Art. 4.

RIVALUTAZIONE DELL'ULTIMO SCATTO DI ANZIANITÀ

Gli aumenti salariali apportati e quindi le nuove retribuzioni conglobate di cui alla presente tabella sono operanti, oltre che sugli eventuali scatti di anzianità

da maturare, anche sull'ultimo scatto maturato e liquidato, il quale dovrà essere rivalutato sulla base delle nuove retribuzioni in atto.

Art. 5.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Si stabilisce la decorrenza del contratto con il giorno 1° dicembre 1959. Il contratto stesso ha valore fino al 31 dicembre 1960. Le parti hanno facoltà di disdettarlo a mezzo lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza, altrimenti si intenderà tacitamente rinnovato per un anno e così di anno in anno.

Nella eventualità della emanazione di un nuovo Contratto Nazionale di Lavoro il presente accordo decade automaticamente e le Parti si incontreranno per la stipulazione del relativo Contratto Integrativo Provinciale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 13 LUGLIO 1959 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DISTRIBUTRICI DI SPECIALITÀ MEDICINALI E PRODOTTI CHIMICO FARMACEUTICI 17 LUGLIO 1951 DA VALERE PER LA PROVINCIA DI BARI

L'anno 1959 addì 13 luglio presso la Sede Provinciale della Federazione dei Commercianti di Bari, tra i signori:

dott. *Vito Petruzzi*, Presidente del Sindacato Provinciale Aziende Distributrici di Specialità Medicinali e Prodotti Chimico Farmaceutici, con l'intervento del sig. *Capurso Vincenzo,* del rag. *Sadori Mariano,* per l'azienda Chimica Angelini Francesco, del dott. *De Leonardis Francesco,* per la Soc. Galeno, il dott. *Luigi Caivano* e il dott. *Pannarale Mario,* assistiti dal dottor *Morea Felice* e comm. *De Giglio Umberto,* rispettivamente Direttore e Vice Direttore della Federazione dei Commercianti della provincia di Bari

e

Gemmino Benito Paduanelli, nelle vesti anche di Segretario del Sindacato, assistito dai signori: *Di Giesi Raffaele,* Segretario della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. e del sig. *Onofrio Nardelli;*

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI, rappresentata dal suo Segretario sig. *Italiano Carlo* e dai signori *Ruggiero Vincenzo* e *De Bari Mauro;*

la C.G.I.L., rappresentata dalla signora *Pierri Carmela,* per il Sindacato di Categoria e dal sig. *Accardi Ernesto,* per la Camera Confederale del Lavoro di Bari; la C.I.S.Na.L., rappresentata dai signori *Franco Ceglie* e comm. *Salvatore Russo*, rispettivamente Coordinatore del Settore Commercio e rappesentante di categoria;

si è stipulato il presente Accordo Integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende Distributrici di Specialità Medicinali e Prodotti Chimico Farmaceutici del 17 luglio 1951, da valere per la provincia di Bari.

Art. 1.

Gli stipendi ed i salari minimi, comprensivi di sei punti della contingenza di cui all'accordo confederale 28 giugno 1958 e della indennità di caro pane, al lordo di ricchezza mobile e delle ritenute di legge, sono fissati nella seguente misura:

CATEGORIA *A*.

	Uomini (Mensile)	Donne (Mensile)
Raggruppamento A 1:		
1) Personale con funzioni di carattere direttivo	71.463	61.314
Raggruppamento A 2:		
2) Capo di servizio amministrativo;		
3) Gerente di filiale con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;		
4) Il personale responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per i magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali	67.967	58.368

CATEGORIA *B*.

	Uomini (Mensile)	Donne (Mensile)
Raggruppamento B 1:		
1) Capo ufficio;		
2) Gerente di filiale che non rientri nel caso di cui al n. 3 del raggruppamento *A 2*;		
3) Capo contabile;		
4) Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse:		
di età superiore ai 21 anni	51.745	44.078
Raggruppamento B 2:		
5) Contabile di concetto o primanotista;		
6) Segretario di Direzione con mansioni di concetto;		
7) Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica o amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;		
8) Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella precedente elencazione: zione:		
di età superiore ai 21 anni	46.285	39.636

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C 1:

1) Contabile d'ordine;
6) Cassiere comune:

	Uomini (Mensile)	Donne (Mensile)
di età superiore ai 21 anni	38.365	32.709
di età dai 20 ai 21 anni	38.028	32.396
di età dai 19 ai 20 anni	36.850	31.308
di età dai 18 ai 19 anni	36.243	30.785

Raggruppamento C 2:

2) Aiuto contabile;
3) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;
7) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;
8) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo:
9) Stenodattilografo;
15) Magazziniere:

	Uomini	Donne
di età superiore ai ai 21 anni	35.403	30.178
di età dai 20 ai 21 anni	35.013	29.850
di età dai 19 ai 20 anni	34.023	28.897
di età dai 18 ai 19 anni	33.603	28.553
di età dai 17 ai 18 anni	29.718	25.425

Raggruppamento C 3:

4) Fatturista;
5) Squarcista;
12) Impiegato addetto al controllo delle commissioni.
13) Preparatore di Commissioni (impiegato addetto alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilità dell'operazione dalla raccolta alla consegna della merce per la destinazione);
16) Aiuto magazziniere:

	Uomini	Donne
di età superiore ai 21 anni	35.405	29.330
di età dai 20 ai 21 anni	34.068	24.047
di età dai 19 ai 20 anni	33.025	28.049
di età dai 18 ai 19 anni	32.605	27.706
di età dai 17 ai 18 anni	28.720	24.477
di età dai 16 ai 17 anni	28.330	24.165

Raggruppamento C 4:

10) Dattilografo;
11) Schedarista;
14) Addetto al prezzario:
17) Telefonista:
18) Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente citati nella precedente elencazione:

	Uomini (Mensile)	Donne (Mensile)
di età superiore ai 21 anni	33.408	28.408
di età dai 20 ai 21 anni	33.070	28.199
di età dai 19 ai 20 anni	32.028	27.201
di età dai 18 ai 19 anni	31.608	26.858
di età dai 17 ai 18 anni	27.933	23.808
di età dai 16 ai 17 anni	27.640	23.454

CATEGORIA *D.*

Raggruppamento D 1:

2) Autista (la qualifica di autista assorbe la qualifica del porta pacchi nel caso in cui il lavoratore disimpegna sia l'una che l'altra mansione):

	Uomini	Donne
di età superiore ai 21 anni	32.462	—
di età dai 20 ai 21 anni	32.462	—
di età dai 19 ai 20 anni	31.509	—
di età dai 18 ai 19 anni	31.509	—

Raggruppamento D 2:

1) Personale interno di magazzino con mansioni manuali addetto alle commissioni (personale addetto al materiale allestimento delle commissioni senza funzioni di controllo:
3) Conducente di motofurgoncino;
4) Imballatore;
5) Impaccatore:

	Uomini	Donne
di età superiore ai 21 anni	31.511	26.841
di età dai 20 ai 21 anni	31.511	26.841
di età dai 19 ai 20 anni	30.558	25.880
di età dai 18 ai 19 anni	30.558	25.880
di età dai 17 ai 18 anni	28.388	24.116
di età dai 16 ai 17 anni	28.388	24.116

Raggruppamento D 3:

6) Fattorino;
7) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce senza o con facoltà di esazione);
8) Custode;
9) Guardiano notturno;
10) Portiere:

	Uomini	Donne
di età superiore ai 21 anni	31.221	26.596
di età dai 20 ai 21 anni	31.221	26.596
di età dai 19 ai 20 anni	29.699	25.197
di età dai 18 ai 19 anni	29.699	25.197

	Uomini	Donne
	Mensile	
di età dai 17 ai 18 anni	22.814	19.462
di età dai 16 ai 17 anni	22.814	19.462
di età inferiore ai 16 anni	16.246	13.952

Raggruppamento D 4:

11) Personale di fatica e addetto alla pulizia:

di età superiore ai 21 anni	30.812	26.260
di età dai 20 ai 21 anni	30.812	26.260
di età dai 19 ai 20 anni	28.402	24.109
di età dai 18 ai 19 anni	28.402	24.109
di età dai 17 ai 18 anni	21.530	18.387
di età dai 16 ai 17 anni	21.530	18.387
di età inferiore ai 16 anni	15.692	13.501

APPRENDISTI CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

	Uomini	Donne
	Mensile	
1° *anno di servizio*:		
di età superiore ai 20 anni	21.168	18.080
di età dai 19 ai 20 anni	20.482	17.397
di età dai 18 ai 19 anni	20.170	17.150
di età dai 17 ai 18 anni	17.784	15.190
di età dai 16 ai 17 anni	17.567	14.985
di età inferiore ai 16 anni	13.577	11.690
2° *anno di servizio*:		
di età superiore ai 20 anni	24.370	20.800
di età dai 19 ai 20 anni	23.580	20.031
di età dai 18 ai 19 anni	23.276	19.780
di età dai 17 ai 18 anni	21.000	18.000
di età dai 16 ai 17 anni	20.700	17.260
di età inferiore ai 16 anni	15.625	13.430
3° *anno di servizio*:		
di età superiore ai 20 anni	27.573	23.527
di età dai 19 ai 20 anni	26.680	22.663
di età dai 18 ai 19 anni	26.320	22.370
di età dai 17 ai 18 anni	23.192	19.785
di età dai 16 ai 17 anni	22.920	19.535
di età inferiore ai 16 anni	17.672	15.175

APPRENDISTI
CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

	Uomini	Donne
	Mensile	
1° *anno di servizio*:		
di età superiore ai 20 anni	19.400	16.580
di età dai 19 ai 20 anni	18.800	15.950
di età dai 18 ai 19 anni	18.800	15.950
di età dai 17 ai 18 anni	17.400	14.870
di età dai 16 ai 17 anni	17.400	14.870
di età inferiore ai 16 anni	13.400	11.540

2° *anno di servizio*:

	Uomini	Donne
	Mensile	
di età superiore ai 20 anni	22.390	19.100
di età dai 19 ai 20 anni	21.680	18.390
di età dai 18 ai 19 anni	21.680	18.390
di età dai 17 ai 18 anni	20.070	17.125
di età dai 16 ai 17 anni	20.070	17.125
di età inferiore ai 16 anni	15.420	13.250
3° *anno di servizio*:		
di età superiore ai 20 anni	25.350	21.620
di età dai 19 ai 20 anni	24.520	20.380
di età dai 18 ai 19 anni	24.520	20.380
di età dai 17 ai 18 anni	22.620	19.380
di età dai 16 ai 17 anni	22.620	19.380
di età inferiore ai 16 anni	17.440	14.960

Art. 3.

LAVORO DISCONTINUO

In relazione all'art. 31 del Contratto Nazionale la durata normale di lavoro per il personale discontinuo o di semplice attesa o di custodia di cui alla tabella approvata con Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni è di ore giornaliere 10 e di 60 settimanali.

Art. 4.

COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

A tutti i dipendenti che fruiscono del vitto in natura le aziende hanno facoltà di trattenere l'importo relativo ad un quarto della retribuzione stessa. In caso di concessione contemporanea di vitto in natura e di alloggio, la trattenuta da operarsi sulla retribuzione globale. non potrà essere superiore ad un terzo della retribuzione stessa.

Art. 5.

DIARIE PER LE MISSIONI E TRASFERIMENTI

Ai sensi delle norme contenute nell'art. 52 e susseguenti del Contratto Nazionale, le parti interessate stabiliscono le seguenti diarie minime, fermi restando i migliori trattamenti in atto goduti dal personale. Oltre alla normale retribuzione giornaliera verrà corrisposto:

a) *per due pasti e pernottamento*: una diaria pari a due giornate di retribuzione globale spettante al lavoratore interessato in applicazione del presente contratto o di retribuzione di fatto ove questa sia superiore a quella contrattuale;

b) *per due pasti senza pernottamento*: 2/3 della diaria di cui al punto *a*);

c) *per un pasto ed un pernottamento*: 2/3 della diaria di cui il punto *a*):

d) *per un pasto*: 1/3 della diaria di cui al punto *a*).

In caso di trasferimento le parti si riportano a quanto stabilito dall'art. 60 del Contratto Nazionale.

Art. 6.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti prendono impegno di costituire, con separato atto, la Commissione Provinciale Paritetica avente funzione di derimere tutte le controversie in prima istanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro.

Si impegnano altresì affinchè tutte le controversie sindacali vengano portate davanti alla suddetta commissione di conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data delle varie denuncie per esperire il tentativo di componimento amichevole.

Art. 7

A decorrere dalla data di stipulazione, oltre le paghe e gli stipendi indicati nel precedente art 1, compete la indennità di contingenza in vigore detratti i 6 punti di cui all'Accordo Confederale 28 giugno 1958.

Art. 8.

RIFERIMENTO A LEGGI E CONTRATTI NAZIONALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto provinciale integrativo, le parti fanno riferimento alle norme disposte nel Contratto Nazionale per i dipendenti da aziende di commercio prod. farmaceutici. stipulato il 17 luglio 1951 in Roma od a tutte le disposizioni in vigore.

Art. 9.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le condizioni di miglior favore si intendono fatte salve e dovranno essere mantenute.

Art. 10.

Le vertenze di lavoro saranno deferite per il tentativo di conciliazione alle Organizzazioni stipulanti.

Art. 11

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto andrà in vigore con effetto dall'1 luglio 1959 ed avrà la durata di un anno, con facoltà di disdetta dalle parti. tre mesi prima della scadenza. Si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo se non verrà disdettato tre mesi prima dalla sua scadenza con lettera raccomandata da una delle parti. In caso di disdetta, esso continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo contratto.

Dichiarazione a verbale

Le parti si dànno atto che per i comuni della provincia, non viene applicata ai salari alcuna riduzione rispetto ai minimi concordati per il Capoluogo, unicamente per la particolare e speciale situazione delle aziende operanti in tale settore merceologico, interessate al presente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 APRILE 1958 INTEGRATIVO DELL'ACCORDO NAZIONALE MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI DEL 17 LUGLIO 1951 E DI CONGLOBAMENTO DELLE VOCI DI RETRIBUZIONE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Addì 1° aprile 1958, in Brindisi, presso la Sede della Associazione dei Commercianti,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, rappresentata dal suo Presidente, rag. *Vitantonio De Giorgio* e la SEZIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI CHIMICI E FARMACEUTICI, rappresentata dal dott. *Pasquale Gargasole,* entrambi assistiti dal Direttore della detta Associazione, prof *Mario Farina*

e

la FEDERAZIONE LAVORATORI DEL COMMERCIO DELLA C.I S.L. rappresentata dal sig. *Piliego Cosimo,* assistito dai sigg. *Africa Armando* e *Moccagatta Napoleone;*

si è stipulato il presente contratto integrativo Provinciale ad integrazione e modificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti farmaceutici. e specialità medicinali del 17 luglio 1951 e di conglobamento delle voci di retribuzione del personale medesimo, stipulato in Roma il 7 maggio 1956 fra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GROSSISTI SPECIALITA' MEDICINALI E PRODOTTI CHIMICI FARMACEUTICI E LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO ED AGGREGATI, LA FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI.

Art. 1

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Eseguite le operazioni di conglobamento della paga base, della indennità di contingenza provinciale al marzo 1951 e dell'importo dei punti di scala mobile maturati a tutto il 30 novembre 1955, adottando il quadro di raggruppamento di qualifiche annesso allo Accordo Nazionale 7 maggio 1956, i minimi di retribuzione per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali della Provincia di Brindisi, vengono stabiliti come appresso con decorrenza 1° aprile 1958:

CATEGORIA *A*

(art. 4 C. C. N. L. 17 luglio 1951)

	Uomini	Donne
Raggruppamento A 1:		
1) Personale con funzioni di carattere direttivo	45.250	39.900
Raggruppamento A 2:		
2) Capo servizio amministrativo	40.250	35.650
3) Gerente di filiale con almeno un anno di funzione con tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze	40.250	35.650
4) Personale responsabile laureato in chimica farmaceutica previsto dalle leggi sanitarie per i magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali	40.250	35.650

CATEGORIA *B*

(art. 5 C. C. N. L. 17 luglio 1951)

	Uomini	Donne
Raggruppamento B 1:		
1) Capo ufficio;		
2) Gerente di Filiale che non rientri nel caso di cui al n. 3 del raggruppamento A 2;		
3) Capo contabile;		
4) Cassiere principale che sovraintenda ad almeno 3 casse:		
superiori ai 21 anni	37.050	31.550
inferiori ai 21 anni	36.000	30.750

Raggruppamento B 2:

5) Contabile di concetto e primanotista;

6) Segretario di direzione con mansioni di concetto;

7) Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica o amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

8) Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella precedente elencazione:

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	36.050	30.700
inferiori ai 21 anni	35.000	29.900

CATEGORIA *C*

(art. 6 C. C. N. L. 17 luglio 1951)

Raggruppamento C 1:

1) Contabile d'ordine;

2) Cassiere comune:

	Uomini	Donne
superiore ai 21 anni	30.250	26.000
dai 20 ai 21 anni	30.100	25.800
dai 19 ai 20 anni	29.300	23.350
dai 18 ai 19 anni	28.950	23.100
dai 17 ai 18 anni	26.050	21.950
dai 16 ai 17 anni	25.700	21.750
inferiori ai 16 anni	22.150	19.900

Personale che abitualmente visita la clientela per effettuare la consegna della merce, prendere nuovi ordini, incassare, derimere eventuali controversie, ecc.

a) se con mezzi forniti dalla ditta

	Uomini	Donne
superiore ai 21 anni	31.750	—
dai 20 ai 21 anni	31.600	—
dai 19 ai 20 anni	30.800	—
dai 18 ai 19 anni	30.450	—

b) se con mezzi ed autista forniti dalla ditta

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	28.750	—
dai 20 ai 21 anni	28.600	—
dai 19 ai 20 anni	27.800	—
dai 18 ai 19 anni	27.450	—

Raggruppamento C 2:

2) Aiuto-contabile;

3) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;

7) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa:

8) Esattore esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo.

9) Stenodattilografo:

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	27.750	23.950
dai 20 ai 21 anni	27.600	23.850
dai 19 ai 20 anni	26.850	21.350
dai 18 ai 19 anni	26.600	21.200
dai 17 ai 18 anni	23.700	20.150
dai 16 ai 17 anni	23.550	20.000
inferiori ai 16 anni	19.950	18.150

15) Magazziniere, tenuto conto delle particolari mansioni, sulle paghe anzidette va apportato l'aumento di L. 900, mensili.

Raggruppamento C 3:

4) Fatturista;

5) Squarcista;

12) Impiegato addetto al controllo delle commissioni;

13) Preparatore di commissioni (impiegato addetto alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilità dell'operazione dalla raccolta alla consegna della merce alla spedizione):

16) Aiuto magazziniere

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	27.750	23.950
dai 20 ai 21 anni	27.600	23.850
dai 19 ai 20 anni	26.850	21.350
dai 18 ai 19 anni	26.600	21.200
dai 17 ai 18 anni	23.700	20.150
dai 16 ai 17 anni	23.550	20.000
inferiori ai 16 anni	19.950	18.150

Raggruppamento C 4:

10) Dattilografo;

11) Schedarista;

14) Addetto al prezzario;

17) Telefonista;

18) Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente citati nella precedente elencazione.

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	26.050	22.400
dai 20 ai 21 anni	25.900	22.300
dai 19 ai 20 anni	25.150	19.800
dai 18 ai 19 anni	24.900	19.650
dai 17 ai 18 anni	22.000	18.600
dai 16 ai 17 anni	21.850	18.450
inferiori ai 16 anni	18.250	16.600

CATEGORIA *D*

(art. 7 del C. C. N. L. 17 luglio 1951)

Raggruppamento D 1:

2) Autista:

	Uomini	Donne
superiori ai 20 anni	26.950	—
dai 18 ai 20 anni	26.200	—

	Uomini	Donne
Raggruppamento D 2:		
1) Personale interno di magazzino con mansioni manuali addetto alle commissioni (personale addetto al materiale allestimento delle commissioni senza funzioni di controllo;		
3) Conducente motofurgoncino;		
4) Imballatore,		
5) Impaccatore:		
superiori ai 20 anni	25.050	21.500
dai 18 ai 20 anni	24.300	18.850
dai 16 ai 18 anni	21.400	17.850
inferiori ai 16 anni	17.800	16.000
Raggruppamento D 3:		
6) Fattorino,		
7) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione;		
8) Custode;		
9) Guardiano notturno:		
10) Portiere:		
superiori ai 20 anni	23.300	—
dai 18 ai 20 anni	22.450	—
dai 16 ai 18 anni	19.350	—
inferiori ai 16 anni	15.700	—

APPRENDISTATO

Per quanto riflette la regolamentazione degli apprendisti, le parti fanno riferimento al titolo V del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 17 luglio 1951 ed alle disposizioni di Legge in materia.

La disciplina salariale è riportata nella Tabella allegata al presente Contratto e di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

RIDUZIONE DELLE PAGHE CONGLOBATE PER I COMUNI DELLA PROVINCIA

Tutte le paghe conglobate innanzi riportate valgono per il Capoluogo. Per i Comuni della Provincia sarà apportata la riduzione del 4%.

Art. 3.

CAROPANE E SCATTI SCALA MOBILE

Sulle paghe conglobate va aggiunta l'indennità di caropane in ragione di L. 20 giornaliere (lire 520 mensili), nonchè l'importo dei punti di scala mobile derivanti da variazioni verificatesi dopo il 30 novembre 1955.

Art. 4.

APPRENDISTATO

L'apprendistato è consentito nei seguenti limiti di età:

a) per il personale maschile fra i 14 e 19 anni compiuti;

b) per il personale femminile fra i 15 e i 20 anni compiuti.

Art. 5.

INTERRUZIONE ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro la durata dell'interruzione dello orario giornaliero di lavoro non potrà essere inferiore alle due ore.

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE ADDETTO A LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA

Con riferimento all'art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro la durata normale di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa, è fissata in 9 ore giornaliere.

Art. 7.

LAVORO STRAORDINARIO

Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga normale conglobata compresa l'indennità di contingenza, con la maggiorazione del 15%. Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata compresa l'indennità di contingenza, maggiorata del 25%. Le ore straordinarie di lavoro prestate di notte — ritenendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino — verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata compresa l'indennità di contingenza, maggiorata del 50%.

Le varie maggiorazioni innanzi indicate non sono cumulabili fra loro.

Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla paga oraria normale conglobata compresa l'indennità di contingenza fermo restando il diritto del lavoratore al riposo compensativo.

Art. 8.

DIARIE

Per il personale inviato in missione temporanea fuori della propria residenza compete:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;

c) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre fatte in esecuzione del mandato e nell'interesse della ditta;

d) di una diaria in misura doppia della paga globale di fatto percepita dal lavoratore. Qualora non vi sia pernottamento fuori sede, la diaria verrà ridotta di un terzo.

Per i lavoratori abitualmente incaricati di recarsi fuori residenza, si conviene sempre nei limiti dell'orario normale di lavoro, la corresponsione di una diaria di L. 450 (quattrocentocinquanta), se i lavoratori consumano tutti i pasti in sede e di L. 700 (settecento) se il viaggio comporta il consumo di un pasto fuori sede. Ciò nella ipotesi che per il lavoro esplicato fuori sede detti lavoratori non percepiscano percentuali.

Per gli autisti si conviene una diaria giornaliera di L. 400 (quattrocento) per eventuale rimborso forfettario delle spese di vitto; qualora, per inteso, non vi sia pernottamento fuori sede.

Art. 9.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE ED EVENTUALI ECCEDENZE TABELLARI

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente Contratto.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE APPRENDISTA

Allegato del Contratto integrativo provinciale di lavoro del 1° aprile 1958 per i dipendenti delle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali

	Iniziale 1° sm	1. scatto 2° sm	2. scatto 3° sm	3. scatto 4° sm	4. scatto 5° sm	5. scatto 6° sm	6. scatto 7° sm	7. scatto 8° sm
DONNE								
Oltre i 20 anni	11.708	13.708	16.196	17.894	19.554	20.395		
Oltre i 19 anni	10.077	12.860	16.196	17.894	19.554	20.395		
Oltre i 18 anni	10.077	12.477	15.116	17.096	19.554	20.395		
Oltre i 17 anni	7.732	10.173	12.956	15.272	17.755	19.436		
Inferiori ai 17 anni	7.222	9.597	12.094	14.132	16.317	18.237	19.675	
UOMINI								
Oltre i 20 anni	13.158	15.884	18.820	20.872	23.028	24.086		
Oltre i 19 anni	11.843	15.028	18.820	20.872	23.028	24.086		
Oltre i 18 anni	11.843	14.663	17.763	20.089	23.028	24.086		
Oltre i 17 anni	9.046	11.936	15.233	17.969	20.797	22.793		
Inferiori ai 17 anni	7.943	10.715	13.534	15.845	18.329	19.972	21.618	23.264

Visti: il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 MAGGIO 1955, PER LA ESTENSIONE DELLA « SCALA MOBILE » AL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI, DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno 1955, il giorno 26 del mese di maggio in Lecce

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI LECCE, rappresentata dal suo Presidente *Antonio Costa,* assistito dal dott. *Roberto Conte* e con l'intervento dei signori: dott. *Fernando Guglielmi,* dott. *Giuseppe D'Arpe,* dott. *Luigi Stefanelli* e sig. *Umberto Marzano*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata da *Garrisi Gino,* Segretario Provinciale del Sindacato lavoratori dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinale, assistito dal sig. *Gargiulo Enrico* e dal signor *Rubino Corrado,* Segretario della C.G.I.L.;

l'UNIONE SINDACALE DELLA PROVINCIA DI LECCE della C.I.S.L., rappresentata dal prof. *Vincenzo Marotta,* Segretario Generale, assistito dai signori *Mario Scalinci* e *Longo Vito;*

si è stipulato il seguente accordo:

Art. 1.

Ai lavoratori ai quali è applicabile il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali stipulato a Roma il 17 luglio 1951, è esteso il trattamento economico della « Scala Mobile » di cui all'accordo nazionale del 17 maggio 1951, in aggiunta alle vigenti indennità di contingenza.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione del suddetto trattamento economico le aziende comunicheranno, per iscritto, a ciascun lavoratore la relativa qualifica contrattuale.

Art. 3.

Il nuovo trattamento va in vigore dal 1° aprile 1955.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 20 SETTEMBRE 1956 INTEGRATIVO DELL'ACCORDO NAZIONALE MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITA' MEDICINALI DEL 17 LUGLIO 1951 E DI CONGLOBAMENTO DELLE VOCI DI RETRIBUZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCE

Addì 20 settembre 1956, in Lecce presso la sede dell'Associazione Commercianti di Lecce

tra

l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Lecce, rappresentata dal suo Presidente comm. *Antonio Costa*, dal dott *Fernando Guglielmi*, Presidente della Sezione Provinciale Commercianti all'ingrosso di prodotti chimici e farmaceutici, con l'intervento dei signori dott *Umberto Marzano, Luigi Stefanelli, Giuseppe D'Arpe*, e con l'assistenza del Direttore della Associazione, dott *Roberto Conte*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Lecce, rappresentata dal signor *Garrisi Gino*, Segretario Provinciale del Sindacato Lavoratori dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali, assistito dai signori *Rubino Corrado* e *Gargiulo Enrico*,

l'Unione Sindacale della Provincia di Lecce della C.I.S.L., rappresentata dal prof. *Vincenzo Marotta*, Segretario Generale, assistito dal sig. *Mario Scalinci*,

l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini (U.I.L.) rappresentata dai signori *Micoli Santo* e *Franchini Oronzo*, assistiti dai signori *Ligori Livio*, Segretario Generale e *Colonna Raffaele*, componente della Segreteria:

si è stipulato il presente accordo integrativo nazionale all'accordo nazionale modificativo del Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali del 17 luglio 1951 e di conglobamento delle voci della retribuzione del personale medesimo, stipulato a Roma il 7 maggio 1956 fra l'Associazione Nazionale Grossisti Specialità Medicinali e Prodotti chimici farmaceutici e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio ed Aggregati, la Federazione Italiana Sindacati addetti Servizi Commerciali ed Affini, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini.

Art. 1.

Eseguite le operazioni di conglobamento della paga base tabellare attualmente in vigore, l'indennità di contingenza provinciale al marzo 1951 e l'importo dei punti della scala mobile scattati a tutto il 30 novembre 1955, adottando il quadro di raggruppamenti di qualifiche annesso all'Accordo Nazionale 7 maggio 1956, i minimi di retribuzione per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali vengono stabiliti come appresso con decorrenza 1° giugno 1956.

Categoria *A*
(art. 4 C.C.N.L. 17 luglio 1951)

Raggruppamento A1:

1) Personale con funzioni di carattere direttivo

Uomini	45.250
Donne	39.900

Raggruppamento A2:

2) Capo di servizio amministrativo;

3) Gerente di filiale con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;

) Personale responsabile laureato in chimica farmacia previsto dalle leggi sanitarie per i magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali:

Uomini	40.250
Donne	35.650

Categoria *B*
(art 5 C.C.N.L. 17 luglio 1951)

Raggruppamento B1:

1) Capo ufficio;

2) Gerente di filiale che non rientri nel caso di cui al numero 3 del raggruppamento A2;

3) Capo contabile

4) Cassiere principale che sovraintenda ad almeno 3 casse:

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	37.050	31.550
inferiori ai 21 anni	36.000	30.750

Raggruppamento B2:

5) Contabile di concetto o primanotista;

6) Segretario di Direzione con mansioni di concetto;

7) Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica o amministrativa oppure con almeno 3 magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

8) Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella precedente elencazione

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	36.050	30.700
inferiori ai 21 anni	35.000	29.900

CATEGORIA *C*

(art. 6 C.C.N.L. 17 luglio 1951)

Raggruppamento C1:

1) Contabile d'ordine;

6) Cassiere comune:

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	30.250	26.000
dai 20 ai 21 anni	30.100	25.800
dai 19 ai 20 anni	29.300	23.350
dai 18 ai 19 anni	28.950	23.100
dai 17 ai 18 anni	26.050	21.950
dai 16 ai 17 anni	25.700	21 750
inferiori ai 16 anni	22.150	19.900

Per gli apprendisti sulle paghe anzidette va apportata la seguente riduzione:

per il primo anno di apprendistato:

Uomini	6.075
Donne	5.165

per il secondo anno di apprendistato:

Uomini	4.725
Donne	4.015

per il terzo anno di apprendistato:

Uomini	2.700
Donne	2.295

Personale che abitualmente visita la clientela per effettuare la consegna della merce, prendere nuovi ordini, incassare, derimere eventuali controversie ecc.

a) se con mezzi forniti dalla ditta:

superiori ai 21 anni	31.750
dai 20 ai 21 anni	31.600
dai 19 ai 20 anni	30.800
dai 18 ai 19 anni	30.450

b) se con mezzi e autista forniti dalla ditta:

superiori ai 21 anni	28.750
dai 20 ai 21 anni	28.600
dai 19 ai 20 anni	27.800
dai 18 ai 19 anni	27.450

Raggruppamento C2

2) Aiuto contabile;

3) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;

7) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;

8) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;

9) Stenodattilografi:

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	27.750	23.950
dai 20 ai 21 anni	27.600	23.850
dai 19 ai 20 anni	26.850	21.350
dai 18 ai 19 anni	26.600	21.200
dai 17 ai 18 anni	23.700	20.150
dai 16 ai 17 anni	23.550	20.000
inferiori ai 16 anni	19.950	18.150

15) Magazziniere, tenuto conto delle particolari mansioni svolte, sulle paghe anzidette và apportato l'aumento di L. 900 mensili.

Per gli apprendisti sulle paghe anzidette va apportata la seguente riduzione:

per il primo anno di apprendistato:

Uomini	5.265
Donne	4.520

per il secondo anno di apprendistato:

Uomini	4.095
Donne	3.515

per il terzo anno di apprendistato

Uomini	2.340
Donne	2.010

Raggruppamento C3:

4) Fatturista;

5) Squarcista;

12) Impiegato addetto al controllo delle commissioni;

13) Preparatore di commissioni (impiegato addetto alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilità dell'operazione dalla raccolta alla consegna della merce alla spedizione);

16) Aiuto magazziniere:

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	27.750	23.950
dai 20 ai 21 anni	27.600	23.850
dai 19 ai 20 anni	26.850	21.350
dai 18 ai 19 anni	26.600	21.200
dai 17 ai 18 anni	23.700	20.150
dai 16 ai 17 anni	23.550	20.000
inferiori ai 16 anni	19.950	18.150

Per gli apprendisti sulle paghe anzidette va apportata la seguente riduzione:

per il primo anno di apprendistato:

Uomini	5.265
Donne	4.520

per il secondo anno di apprendistato:

Uomini	4.095
Donne	3.525

per il terzo anno di apprendistato:

Uomini	2.340
Donne	2.010

Raggruppamento C4:

10) Dattilografo.
11) Schedarista;
14) Addetto al prezzario.
17) Telefonista:
18) Altri impiegati con mansioni analoghe e di ordine non espressamente citati nella precedente elencazione

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	26.050	22.400
dai 20 ai 21 anni	25.900	22.300
dai 19 ai 20 anni	25.150	19.800
dai 18 ai 19 anni	24.900	19.650
dai 17 ai 18 anni	22.000	18.600
dai 16 ai 17 anni	21.850	18.450
inferiori ai 16 anni	18.250	16.600

Per gli apprendisti sulle paghe anzidette va apportata la seguente riduzione.

per il primo anno di apprendistato:

Uomini	4.500
Donne	3.825

per il secondo anno di apprendistato:

Uomini	3.500
Donne	2.975

per il terzo anno di apprendistato:

Uomini	2.000
Donne	1.700

CATEGORIA *D*

(art. 7 del C.C.N.L. 17 luglio 1951)

Raggruppamento D1:

2) Autista

	Uomini
superiore ai 20 anni	26.950
dai 18 ai 20 anni	26.200

Raggruppamento D2:

1) Personale interno di magazzino con mansioni manuali addetto alle commissioni (personale addetto al materiale allestimento delle commissioni senza funzione di controllo);
3) Conducente di motofurgoncino
4) Imballatore:
5) Impaccatore:

	Uomini	Donne
superiore ai 20 anni	25.050	21.500
dai 18 ai 20 anni	24.300	18.850
dai 16 ai 18 anni	21.400	17.850
inferiori ai 16 anni	17.800	16.000

Per gli apprendisti sulle paghe anzidette va apportata la seguente riduzione:

per il primo anno di apprendistato:

Uomini	4.050
Donne	3.442

per il secondo anno di apprendistato

Uomini	3.150
Donne	2.677

per il terzo anno di apprendistato

Uomini	1.800
Donne	1.530

Raggruppamento D3:

6) Fattorino;
7) Porta pacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione):
8) Custode;
9) Guardiano notturno:
10) Portiere:

	Uomini	Donne
superiori ai 20 anni	23.300	—
dai 18 ai 20 anni	22.450	—
dai 16 ai 18 anni	19.350	—
inferiori ai 16 anni	15.700	—

Raggruppamento D4:

11) Personale di fatica e addetto alla pulizia:

	Uomini	Donne
superiore ai 20 anni	23.100	19.850
dai 18 ai 20 anni	22.250	17.350
dai 16 ai 18 anni	19.150	16.200
inferiori ai 16 anni	15.350	14.200

Art. 2.

RIDUZIONE DELLE PAGHE CONGLOBATE PER I COMUNI DELLA PROVINCIA

Tutte le paghe conglobate innanzi riportate valgono per il Capoluogo. Per i Comuni della Provincia sarà apportata la riduzione del 4%.

Art. 3.

CAROPANE E SCATTI SCALA MOBILE

Sulle paghe conglobate va aggiunta l'indennità di caropane in ragione di L. 20 giornaliere (L. 520 mensili), nonchè l'importo dei punti di scala mobile derivanti da variazioni verificatesi dopo il 30 novembre 1955.

Art 4.

APPRENDISTATO

L'apprendistato è consentito nei seguenti limiti di età:

a) per il personale maschile fra i 14 e i 19 anni compiuti;

b) per il personale femminile fra i 15 e i 20 anni compiuti.

Art. 5.

INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 28 del C.C.N.L. la durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non potrà essere inferiore alle due ore.

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE ADDETTO A LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA

Con rierimento all'art. 31 del C.C.N.L. la durata normale di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa, è fissato in 9 ore.

Art. 7.

LAVORO STRARDINARIO

Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 15%. Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 25%. Le ore straordinarie di lavoro prestate di notte — ritenendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino — verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 50%.

Le varie maggiorazioni innanzi indicate non sono cumulabili fra loro.

Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla paga oraria normale conglobata fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo.

Art. 8.

DIARIE

Per il personale inviato in missione temporanea fuori della propria residenza compete:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;

c) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre fatte in esecuzione del mandato e nell'interesse della ditta;

d) di una diaria in misura doppia della paga globale di fatto percepita dal lavoratore. Qualora non vi sia pernottamento fuori sede, la diaria verrà ridotta di un terzo.

Per i lavoratori abitualmente incaricati di recarsi fuori residenza, si conviene sempre nei limiti dell'orario normale di lavoro, la corresponsione di una diaria di L. 450 se i lavoratori consumano tutti i pasti in sede e di L. 700 se il viaggio comporta il consumo di un pasto fuori sede. Ciò nella ipotesi che per il lavoro esplicato fuori sede detti lavoratori non percepiscano percentuale.

Per gli autisti si conviene una diaria giornaliera di L. 400 per eventuale rimborso forfetario delle spese di vitto qualora beninteso, non vi sia pernottamento fuori sede.

Art. 9.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE ED EVENTUALI ECCEDENZE TABELLARI

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente contratto.

Le eventuali eccedenze tabellari che si verificassero in caso di assegnazione ad un raggruppamento con retribuzione inferiore saranno conservate *ad personam* fino ad assorbimento derivante da futuri aumenti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 NOVEMBRE 1957 PER IL CONTEGGIO DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ DOVUTI AL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Addì 12 novembre 1957 in Lecce, presso la Sede dell'Associazione dei Commercianti

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI LECCE, rappresentata, per delega del suo Presidente, comm. *Antonio Costa,* dal dott. *Fernando Guglielmi,* Presidente della Sezione Provinciale Commercianti di prodotti chimici e farmaceutici, assistito dal Direttore dell'Associazione, dott *Roberto Conte*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI LECCE, rappresentata dal sig. *Garrisi Gino,* Segretario Provinciale del Sindacato Lavoratori dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali, assistito dai sigg. *Rubini Corrado* e *Gargiulo Enrico*

l'UNIONE SINDACALE DELLA PROVINCIA DI LECCE della C.I.S.L., rappresentata dal prof. *Vincenzo Marotta,* Segretario Generale, assistito dal sig. *Mario Scalinci*

l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI ED AFFINI (U.I.L.), rappresentata dai sigg. *Miccoli Santo* e *Franchini Oronzo,* assistiti dai signori *Ligori Livio,* Segretario Generale, e *Colonna Raffaele,* competente della Segreteria

si è convenuto di determinare, come appresso, le modalità da seguire per il conteggio degli scatti di anzianità previsti dall'art 73 del C.C.N.L., stipulato il 17 luglio 1951 e dall'art 1 dell'accordo Nazionale Modificativo, stipulato il 29 luglio 1954.

PERSONALE IN SERVIZIO al 1° gennaio 1949

A) Per il personale, che al 1° gennaio 1952 ha maturato il 1° scatto di anzianità, tale scatto si calcola nella misura del 5% sui minimi tabellari riportati nell'accordo integrativo provinciale stipulato il 14 giugno 1955.

B) Per il personale che al 1° gennaio 1955 ha maturato il secondo scatto di anzianità, tale scatto si calcola nella misura del 4% sui minimi tabellari riportati nell'accordo integrativo provinciale stipulato il 14 giugno 1955, aumentati della seguente indennità mensile di contingenza:

L. 12.272 per gli uomini	(L. 472 x 26)
L. 10.660 per le donne	(L. 410×26)

C) Per il personale che al 1° gennaio 1958 maturerà il terzo scatto di anzianità, tale scatto verrà calcolato nella misura del 4 % sulla paga conglobata di cui al contratto integrativo provinciale stipulato il 20 settembre 1956, aumentata della indennità mensile di contingenza in vigore al 31 dicembre 1957

La misura degli scatti indicati alle lettere *A*) *B*) e *C*) è riportata nell'alligata tabella che forma parte integrante del presente accordo.

PERSONALE IN SERVIZIO dopo il 1° gennaio 1949

A) Gli scatti triennali maturati fino al 31 luglio 1954 vanno calcolati nella misura del 5% sui minimi tabellari riportati nell'accordo stipulato il 14 giugno 1955.

B) Gli scatti maturati nel periodo 30 luglio 1954 31 maggio 1956 vanno calcolati nella misura del 4% sui minimi tabellari riportati nell'accordo stipulato il 14 giugno 1955 aumentati come appresso:

L. 12.272 per gli uomini	(L. 472×26)
L. 10.660 per le donne	(L. 410×26)

C) Gli scatti maturati dal 1° giugno 1956 vanno calcolati nella misura del 4% sulla paga conglobata, di cui all'accordo in data 20 settembre 1956, aggiornata con gli scatti della scala mobile verificatisi alla data di maturazione dello scatto.

TABELLA SCATTI DI ANZIANITÀ PER IL PERSONALE IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO 1949

	1° Scatto				2° Scatto				3° Scatto			
	Lecce		Provincia		Lecce		Provincia		Lecce		Provincia	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Personale con funzioni direttive	1.250	1.062,50	1 125	956,25	1 491	1 276,50	1.391	1 191,50	1.991	1.777	1.918,50	1 713
Personale responsabile laureato in chimica e farmacia	1.000	850	900	765	1 291	1 106,50	1.211	1 038,50	1 791	1.607	1.726,50	1.550
Contabile di concetto	875	743,75	787,50	669,50	1 191	1 021,50	1.121	982	1.578	1.346	1.520,50	1.297
Contabile d'ordine	675	573,75	607,50	516,50	1 031	885,50	977	879,50	1.311,50	1.128	1.263	1.086
Aiuto contabile	585	497,25	526,50	447,50	959	824	912	784,50	1.201,50	1.037	1.157	998,50
Addetto macchine calcolatrici	585	497,25	526,50	447,50	959	824	912	784,50	1.201,50	1.037	1.157	998,50
Fatturista	585	497,25	526,50	447,50	959	824	912	784,50	1.196,50	1.032,50	1 152	994
Squarcista	585	497,25	526,50	447,50	959	824	912	784,50	1.196,50	1.032,50	1 152	994
Cassiere comune	585	497,25	526,50	447,50	959	824	912	784,50	1.311,50	1.128	1.263	1.086
Personale addetto alla cassa e registro	585	497,25	526,50	447,50	959	824	912	784,55	1.201,50	1.037	1.157	998,50
Esattore	585	497,25	526,50	447,50	959	824	912	784,50	1.201,50	1.037	1.157	998,50
Dattilografi	500	425	450	382,50	891	766,50	851	732,50	1.128,50	970,50	1.086,50	938,50
Schedarista	500	425	450	382,50	891	766,50	851	732,50	1.128,50	970,50	1.086,50	938,50
Impiegato controllo commissioni	500	425	450	382,50	891	766,50	851	732,50	1.196,50	1.041	1.152	994
Addetto al prezzario	500	425	450	382,50	891	766,50	851	732,50	1.128,50	970,50	1.086,50	938,50
Magazziniere	630	535,50	567	482	995	855	944,50	812	1.247,50	1.082	1.201,50	1.042
Aiuto magazziniere	550	467,50	495	420,75	931	800,50	887	763	1.196,50	1.032,50	1 152	994
Personale che visita la clientela:												
con mezzi della ditta	750	—	675	—	1 091	—	1.031	—	1.371,50	—	1.320,50	—
con mezzi ed autista della ditta	600	—	540	—	971	—	923	—	1.251,50	—	1.205,50	—
Altri impiegati di ordine	450	382,50	405	344,25	851	732,50	815	702	1 128,50	970,50	1.086,50	938,50
Personale interno di magazzino	450	382,50	405	344,25	851	732,50	815	702	1.128,50	970,50	1.086,50	938,50
Autista	525	—	472,50	—	911	—	869	—	1.163,50	—	1.120	—
Conducente motofurgoncino	450	—	405	—	851	—	815	—	1.087,50	—	1.047	—
Imballatore	400	340	360	306	811	698,50	779	671	1.087,50	932	1.047	897,50
Impaccatore	400	340	360	306	811	698,50	779	671	1.087,50	932	1.047	897,50
Fattorino	375	318,75	337,50	287	791	681,50	761	656	1.012,50	—	975,50	—
Portapacchi	375	318,75	337,50	287	791	681,50	761	656	1.012,50	—	975,50	—
Personale di fatica e di pulizia	375	318,75	337,50	287	791	681,50	761	656	1.000	858	963	826

Visti, l'accordo e la tabella che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 OTTOBRE 1956 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE GROSSISTI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno 2 del mese di ottobre in Palermo nei locali della Federazione Provinciale dei Commercianti

tra

l'Associazione Provinciale dei Commercianti Grossisti dei Prodotti Chimici e Specialita' Medicinali rappresentata dal Suo Presidente comm. *Giovanni Pravatà,* assistito dai sigg. comm. rag. *Gaetano Amoroso,* dott. *Giovanni Saladino,* dott. *Vincenzo Mosca,* in rappresentanza della categoria e dal comm. rag. *Salvatore Zappalà,* Segretario Generale della predetta Federazione

e

la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio, Ausiliari e Turismo (FILCEA), rappresentata dal Segretario responsabile, sig. *Filippo Di Piazza,* assistito dai sigg. *Gatto Pietro,* in rappresentanza della categoria e *Santi Saitta* e *De Rito Mario* della Camera del Lavoro

e

la Federazione Provinciale dei Lavoratori addetti al Commercio (FISASCA), rappresentata dal sig. *Perricone Antonino,* Segretario responsabile della Federazione Lavoratori del Commercio, assistito dal sig. *Vizzini Pietro,* in rappresentanza della categoria e dallo avv. *Silvestri Caruso,* Segretario Sindacale della C.I.S.L. e dal comm. *Biagio Adragna* Segretario della C.I.S.L.,

si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali stipulato in Roma in data 17 luglio 1951, modificato con gli accordi nazionali 24 luglio 1954 e 7 maggio 1956, accordi, che debbono intendersi qui integralmente riportati e trascritti, da valere per la provincia di Palermo per le categorie di Aziende disciplinate da contratto nazionale di cui in premessa.

Art. 1.

In applicazione al primo comma dell'art. 75 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed agli articoli 1 e 3 dell'accordo nazionale 7 maggio 1956, modificativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 17 maggio 1951, e di conglobamento delle voci della retribuzione, si stabiliscono i seguenti minimi di paga, a lordo R. M. ferme restando le eventuali migliori condizioni acquisite dal personale già in servizio all'entrata in vigore del presente contratto provinciale integrativo.

Il presente contratto provinciale integrativo entrerà in vigore il 1° settembre 1956 e sostituisce, con tale decorrenza il precedente contratto, provinciale integrativo del 1° aprile 1954.

Categoria *A*
(Art. 4 del C.C.N.L. 17 luglio 1951)

Raggruppamento A1:

1) Personale con funzioni di carattere direttivo:

	Stipendi mensile
Uomini	56.885
Donne	50 520

Raggruppamento A2:

2) Capo di servizio amministrativo;

3) Gerente di filiale con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;

4) Il personale responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per i magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali:

	Stipendi mensile
Uomini	47.380
Donne	42.160

Categoria *B*
(Art. 5 del C.C.N.L. 17 luglio 1951)

Raggruppamento B1:

1) Capo ufficio;

2) Gerente di filiale che non rientri nel caso di cui al n. 3 del raggruppamento *A2*;

3) Capo contabile;

4) Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
superiori ai 21 anni	42.445	36.740
inferiori ai 21 anni	39.335	31.362

Raggruppamento B2:

5) Contabile di concetto o primanotista;

6) Segretario di direzione con mansioni di concetto;

7) Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica o amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

8) Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella precedente elencazione:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
superiori ai 21 anni	39.600	34.235
inferiori ai 21 anni	36.750	29.084

CATEGORIA *C*

(Art 6 del C.C.N.L. 17 luglio 1951)

Raggruppamento C1:

1) Contabile d'ordine;

2) Cassiere comune:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
superiori ai 21 anni	32.715	28.215
dai 20 ai 21 anni	32.540	27.995
dai 19 ai 20 anni	28.704	23.770
dai 18 ai 19 anni	28.367	23.520
dai 17 ai 18 anni	24.627	21.067
dai 16 ai 17 anni	24.395	20.872
inferiori ai 16 anni	20.620	18.910

Raggruppamento C2:

2) Aiuto-contabile;

3) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;

7) Personale addetto alla cassa ed ai registratori di cassa;

8) Esattore, esclusi i fattorini e portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;

9) Stenodattilografo;

10) Magazziniere:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
superiori ai 21 anni	29.188	25.120
dai 20 ai 21 anni	29.007	24.977
dai 19 ai 20 anni	25.521	20.986
dai 18 ai 19 anni	25.290	20.817
dai 17 ai 18 anni	21.856	18.737
dai 16 ai 17 anni	21.693	18.600
inferiori ai 16 anni	17.947	16.657

Raggruppamento C3:

4) Fatturista;

5) Squarcista;

12) Impiegato addetto al controllo delle commissioni;

13) Preparatore di commissioni impiegato addetto alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilità dell'operazione dalla raccolta alla consegna della merce per la destinazione;

16) Aiuto magazziniere:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
superiori ai 21 anni	28.287	24.335
dai 20 ai 21 anni	28.116	24.192
dai 19 ai 20 anni	24.719	20.280
dai 18 ai 19 anni	24.484	20.100
dai 17 ai 18 anni	21.143	18.050
dai 16 ai 17 anni	20.180	17.934
inferiori ai 16 anni	17.235	16.022

Raggruppamento C4:

10) Dattilografo;

11) Schedarista;

14) Addetto al prezzario;

17) Telefonista;

18) Altri impiegati con mansioni analoghe di ordine, non espressamente citate nella precedente elencazione:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
superiori ai 21 anni	27.754	23.866
dai 20 ai 21 anni	27.583	23.725
dai 19 ai 20 anni	24.236	19.857
dai 18 ai 19 anni	24.004	19.688
dai 17 ai 18 anni	20.716	17.735
dai 16 ai 17 anni	19.765	17.616
inferiori ai 16 anni	16.817	15.652

CATEGORIA *D*

(Art. 7 del C.C.N.L. 17 luglio 1951)

Raggruppamento D1:

2) Autista:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
superiori ai 20 anni	30.430	—
dai 18 ai 20 anni	26.091	—
dai 17 ai 18 anni	20.344	—

Raggruppamento D2:

1) Personale interno di magazzino con mansioni manuali addetto alle commissioni (personale addetto al materiale allestimento delle commissioni senza funzioni di controllo);

3) Conducente di motofurgoncino;

4) Imballatore;

5) Impaccatore:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
superiori ai 20 anni	28.860	22.210
dai 18 ai 20 anni	22.486	16.942
dai 16 ai 18 anni	14.672	12.573
inferiori ai 16 anni	11.200	10.150

Raggruppamento D3:

6) Fattorino.

7) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione).

8) Custode;

9) Guardiano notturno;

10) Portiere:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
superiori ai 20 anni	27.637	21.139
dai 18 ai 20 anni	22.002	16.673
dai 16 ai 18 anni	14.051	12.266
inferiori ai 16 anni	9.848	9.210

Raggruppamento D4:

11) Personale di fatica e addetto alla pulizia:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
superiori ai 20 anni	27.400	20.977
dai 18 ai 20 anni	21.800	16.530
dai 16 ai 18 anni	13.900	12.162
inferiori ai 16 anni	9.508	8.976

RETRIBUZIONE DEGLI APPRENDISTI

CATEGORIE IMPIEGATIZIE

	Stipendio mensile Uomini	Donne
Apprendisti 1° anno		
dai 19 ai 20 anni	18.553	14.882
dai 18 ai 19 anni	18.345	14.726
dai 17 ai 18 anni	16.174	13.733
dai 16 ai 17 anni	16.031	13.634
inferiori ai 16 anni	12.326	11.697
Apprendisti 2° anno		
dai 19 ai 20 anni	19.861	16.028
dai 18 ai 19 anni	19.649	15.872
dai 17 ai 18 anni	17.478	14.884
dai 16 ai 17 anni	17.335	14.780
inferiori ai 16 anni	13.630	12.843
Apprendisti 3° anno		
dai 19 ai 20 anni	20.697	16.764
dai 18 ai 19 anni	20.485	16.608
dai 17 ai 18 anni	18.314	15.620
dai 16 ai 17 anni	18.171	15.516
inferiori ai 16 anni	14.466	13.579

CATEGORIE NON IMPIEGATIZIE

	Stipendio mensile Uomini	Donne
Apprendisti 1° anno		
dai 18 ai 20 anni	18.038	12.281
dai 16 ai 18 anni	13.215	11.357
inferiori ai 16 anni	9.796	8.965
Apprendisti 2° anno		
dai 18 ai 20 anni	19.142	13.422
dai 16 ai 18 anni	14.319	12.505
inferiori ai 16 anni	10.900	10.113
Apprendisti 3° anno		
dai 18 ai 20 anni	19.978	14.165
dai 16 ai 18 anni	16.155	13.241
inferiori ai 16 anni	11.736	10.849

Art. 2.

RIDUZIONI

Le retribuzioni di cui all'art. 1 del presente contratto vanno ridotte dell'8% per i Comuni della provincia, escluso il capoluogo, con oltre 30.000 abitanti e del 12% per i Comuni con meno di 30.000 abitanti.

Art. 3.

CONTINGENZA - SCALA MOBILE

In aggiunta ai minimi di retribuzione fissati nel presente contratto, le aziende disciplinate dal contratto stesso corrisponderanno al personale dipendente l'importo dei punti di scala mobile derivante da variazioni del costo della vita, che dovessero verificarsi dopo il 30 novembre 1955, nella misura stabilita dagli accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali del settore commercio. Inoltre corrisponderanno le indennità di caropane così come prevista dalla vigente disposizione di legge.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro viene fissato in nove ore giornaliere o 54 ore settimanali. Viene determinata una interruzione di due ore nell'orario giornaliero dei lavoratori.

Art. 5.

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI

Per quanto concerne l'orario di apertura e chiusura dei magazzini, le parti si rimettono alle disposizioni del decreto prefettizio vigente in materia.

Art. 6.

MISSIONI E TRASFERIMENTI

Per il personale che viene inviato in trasferta o in missione (fatta esclusione per i viaggiatori di commercio e per il personale avente convenzioni speciali compete:

1) il rimborso delle spese effettive per il viaggio e per il trasporto dei bagagli;

2) il rimborso delle spese postali e telegrafiche fatte in esecuzione del mandato nell'interesse della Ditta;

3) una diaria corrispondente ad una doppia giornata della retribuzione globale di fatto (contingenza inclusa) percepita dal lavoratore. Qualora non vi sia pernottamento fuori sede, detta diaria verrà ridotta di un terzo.

Art. 7

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti stipulanti convengono di costituire una commissione paritetica composta di n. 3 rappresentanti dei datori di lavoro e di n. 3 rappresentanti dei lavoratori, avente funzione di derimere in via conciliativa le controversie individuali e collettive in ordine all'applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti o accordi di lavoro vigenti.

Art. 8.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi modificativi di cui in premessa e le disposizioni di legge che debbono intendersi integralmente riportate e trascritte in seno al presente contratto.

Art. 9.

DURATA

Il presente contratto provinciale integrativo avrà decorrenza dal 1° settembre 1956 e scadrà il 31 dicembre 1957 Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della sua scadenza, e così di anno in anno.

Tabella dell'indennità contingenza (scala mobile) in vigore al 1° ottobre 1959 da valere per le Aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici da conteggiare separatamente dalla retribuzione di cui al Contratto provinciale integrativo 2 ottobre 1956 (11 punti complessivi) assoggettabile alle variazioni nazionali di scala mobile del settore commerciale

QUALIFICHE	Gruppo Territoriale A			
	UOMINI		DONNE	
	Giornaliera	Mensile	Giornaliera	Mensile
Categoria A	286	7.436	286	7 436
Categoria B				
sup. 21 anni	216	5.616	186,50	4.849
inf. 21 anni	187,50	4.875	161	4.186
Categoria C 1				
I) Qualifiche : 1, 6, 10, 16, 17, 30 (Vedi note)				
sup. 21 anni	160	4.160	138,50	3.601
20 - 21 anni	154,50	4.117	132	3.432
19 - 20 anni	147,50	3.835	118	3,068
18 19 anni	137	3.562	109	2.834
17 - 18 anni	117	3.042	100	2.600
16 - 17 anni	109	2.834	93	2.418
sotto 16 anni	89,50	2.327	83	2.158
II) Qualifiche 21, 26, 35 (Vedi note)				
sup. 21 anni	144	3.744	123,50	3.211
20 - 21 anni	136,50	3.549	118	3.068
19 - 20 anni	132,50	3.445	109	2.834
18 - 19 anni	124	3.224	97	2.522
17 - 18 anni	105	2.730	89	2.314
16 - 17 anni	98	2.548	84	2.284
sotto 16 anni	79,50	2.067	74	1.924
III) Qualifiche 2, 3, 7, 8, 9, 19a, 23, 32 (Vedi note)				
sup. 21 anni	154	4.004	132	3.432
20 - 21 anni	147,50	3.835	126,50	3.289
19 20 anni	142	3.692	112,50	2.925
18 - 19 anni	132	3.432	105	2.730
17 - 18 anni	112	2.912	96	2.496
16 - 17 anni	105	2.730	89,50	2.327
sotto 16 anni	85	2.210	79,50	2.067
IV) Qualifiche 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 18b, 18c, 19b, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, (Vedi note)				
sup. 21 anni	137	3.562	117	2.942
20 - 21 anni	129,50	3.367	111,50	2.899
19 - 20 anni	126	3.276	103,50	2.691
18 - 19 anni	118	3.068	93	2.418
17 - 18 anni	100	2.600	85	2.210
16 - 17 anni	94	2.444	80,50	2.093
sotto 16 anni	75	1.950	70,50	1.833

Segue: **Tabella dell'indennità contingenza (scala mobile) in vigore al 1° ottobre 1959 da valere per le Aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico - farmaceutici da conteggiare separatamente dalla retribuzione di cui al Contratto provinciale integrativo 2 ottobre 1956 (11 punti complessivi) assoggettabile alle variazioni nazionali di scala mobile del settore commerciale.**

QUALIFICHE	Gruppo Territoriale A			
	UOMINI		DONNE	
	Giornaliera	Mensile	Giornaliera	Mensile
Categoria D 1 e Cat E 1				
Qualifiche: 2, I Gruppo 14 II Gruppo operai specializzati (Vedi note)				
sup. 20 anni	150	3.900		
18 - 20 anni	145,50	3.783		
16 - 18 anni	129,50	3.367		
Categoria D 2 e Cat. E 2				
Qualifiche: 1, 3, 4, 5, 6, 8, I Gruppo operai qualificati (Vedi note)				
sup. 20 anni	135	3.510	113,50	2.951
18 - 20 anni	130,50	3.393	95,50	2.483
16 - 18 anni	114,50	2.977	90	2.340
sotto 16 anni	95,50	2.483	79,50	2.067
Categoria D 3 1				
Qualifiche: 7, I Gruppo (Vedi note)				
sup. 20 anni	130	3.380	110	2.860
18 - 20 anni	123	3.198	92	2.392
16 - 18 anni	102	2.652	83,50	2.171
sotto 16 anni	83	2.158	73,50	1.911
Categoria D 3 e Cat. E 3				
Qualifiche: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 17, II Gruppo, operai comuni (Vedi note)				
sup. 20 anni	127	3.302	108	2.808
18 - 20 anni	119	3.094	90	2.340
16 - 18 anni	94	2.444	79,50	2.077
sotto 16 anni	74	1.924	69,50	1.807
Categoria D 4				
Qualifiche: 12, 18, II Gruppo (Vedi note)				
sup. 20 anni	120	3.120	101	2.626
18 - 20 anni	111,50	2.899	85	2.210
16 - 18 anni	88,50	2.301	76	1.976
sotto 16 anni	61,50	1.599	62	1.612

Apprendisti:

a) con mansioni impiegatizie: punto pari età Cat. C3-C4 ridotto del 10 %;
b) con mansioni non impiegatizie: punto pari età Cat. D3-E3 ridotto del 10 %;

Visti: il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO SALARIALE 21 SETTEMBRE 1959 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DI PRODOTTI CHIMICI E SPECIALITÀ MEDICINALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Addì 21 settembre 1959 in Catania presso la sede dell'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI, SEZIONE GROSSISTI PRODOTTI CHIMICI E SPECIALITA' MEDICINALI, rappresentata dall'avv. *Giuseppe Guerrera,* legale dell'Associazione dei Commercianti di Catania, tra l'Associazione predetta

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL COMMERCIO (FILCEA), aderente alla Camera del Lavoro, rappresentata dal sig. *Antonio Alicata,*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL COMMERCIO aderente alla CISL, rappresentata dal sig. *Arnaldo Canuto;*

la CISNAL, rappresentata dal rag. *Gildo Giannitto;*

la UIL, rappresentata dal cap. *Giuseppe Crisafulli;*

si è concordata la seguente tabella salariale di carattere provinciale in vigore dal 1° aprile 1959 integrata da 2 ulteriori punti di contingenza scattati dal 1° agosto 1958, da valere per il personale dipendente dalle aziende commerciali di prodotti chimici e specialità medicinali.

QUALIFICHE

CATEGORIA *A*

Raggruppamento A 1

Personale direttivo:

		Stipendio	Conting.	Totale
Uomini		49.429	1.716	51.145
Donne	20%	39.543	1.373	40.916

Raggruppamento A 2

Capo Servizio Amministrativo Gerente Filiale con 1 anno di anzianità e 10 lavoratori dipendenti Laureato chimica:

		Stipendio	Conting.	Totale
Uomini		46.759	1.716	48.475
Donne	20%	37.407	1.373	38.780

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B 1

Capo Ufficio Gerente Filiale con meno di 10 dipendenti Capo contabile Cassiere principale con 3 casse:

		Stipendio	Conting.	Totale
Uomini		45.269	1.716	46.985
Donne	20%	36.215	1.373	37.588
Anni 18-21	32%	30,783	1.167	31.950
Anni 14-18	40%	27.161	1.030	28.191

Raggruppamento B 2

Contabile di concetto Segretario di Direzione Magazziniere con responsabilità tecniche ed amministrative Altro personale con mansioni di concetto:

		Stipendio	Conting.	Totale
Uomini		41.089	1.716	42.805
Donne	20%	32.871	1.373	34.244
Anni 18-21	32%	27.941	1.167	29.108
Anni 14-18	40%	24.653	1.030	25.683

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C 1

Contabile d'ordine Cassiere comune:

		Stipendio	Conting.	Totale
Uomini		38.945	1.716	40.661
Donne	20%	31.156	1.373	32.529
Anni 18-21	32%	26.483	1.167	27.650
Anni 14-18	40%	23.367	1.030	24.397

Raggruppamento C 2

Aiuto contabile Addetto alle macchine contabili Addetto alla cassa ai registri Esattori Stenodattilografi Magazziniere:

		Stipendio	Conting.	Totale
Uomini		38.049	1.716	39.765
Donne	20%	30.439	1.373	31.812
Anni 18-21	32%	25.873	1.167	27.040
Anni 14-18	40%	22.829	1.030	23.859

Raggruppamento C 3

Fatturista Squarcista Addetto al controllo di commissioni Preparatore di commissioni Aiuto magazziniere:

		Stipendio	Conting.	Totale
Uomini		36.644	1.716	38.360
Donne	20%	29.315	1.373	30.688
Anni 18-21	32%	24.918	1.167	26.085
Anni 14-18	40%	21.986	1.030	23.016

Raggruppamento C 4

Dattilografo Schedarista Addetto al prezzario Telefonista Aiuto preparatore ed altri impiegati d'ordine:

		Stipendio	Conting.	Totale
Uomini		36.184	1.716	37.900
Donne	20%	28.947	1.373	30.320
Anni 18-21	32%	24.605	1.167	25.772
Anni 14-18	40%	21.710	1.030	22.740

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D 1

Autisti

		Stipendio	Conting.	Totale
Uomini		35.264	1.716	36.980
Anni 18-21	35%	22.922	1.115	24.037

Raggruppamento D 2

Personale interno di magazzino Impaccatore Conducente motofurgoncino Imballatore:

		Stipendio	Conting.	Totale
Uomini		35.114	1.716	36.830
Donne	20%	28.091	1.373	29.464
Anni 18-21	35%	22.824	1.115	23.939
Anni 14-18	60%	14.046	687	14.733

Raggruppamento D 3

Fattorino (anche con mezzo di trasporto semplice o a motore) Custode Portiere Guardiano notturno Portapacchi con o senza esazione anche con mezzo di trasporto semplice o a motore:

		Stipendio	Conting.	Totale
Uomini		33.729	1.716	35.445
Donne	20%	26.983	1.373	28.356
Anni 18-21	35%	21.924	1.115	23.039
Anni 14-18	60%	13.491	687	14.178

Raggruppamento D 4

Personale addetto alla pulizia:

		Stipendio	Conting.	Totale
Uomini		29.159	1.716	30.875
Donne	20%	23.327	1.373	24.700
Anni 18-21	35%	18.953	1.115	20.068
Anni 14-18	60%	11.663	687	12.350

Art. 1.

Le parti sono d'accordo di apportare le suddette riduzioni previste per sesso e per età.

Art. 2.

Il presente accordo rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 1959 e qualora non venga disdettato 1 mese prima della scadenza si intenderà prorogato sino all'intero anno successivo.

Dopo la scadenza l'accordo conserverà la sua validità sino alla stipula del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO 30 GENNAIO 1958 INTEGRATIVO DELL'ACCORDO NAZIONALE DEL 7 MAGGIO 1956 PER LE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

L'anno millenovecentocinquantotto, addì trenta del mese di gennaio, in Messina, nei locali dell'Associazione Commercianti della Provincia di Messina

tra

il Gruppo Grossisti Prodotti Medicinali, rappresentato dal dott. *Antonino Abate*, assistito dal dott. *Andrea Germanò*, Direttore dell'Associazione Commercianti ed il Segretario Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali CISNAL, nella persona del sig. *Lazzarotto Giuseppe*, assistito dall'Unione Provinciale CISNAL, rappresentata dall'avv. *Leo La Rosa* e sig. *Michelangelo Costa*

si è stipulato il seguente Accordo Integrativo Provinciale per il Personale Dipendente dalle Aziende Grossiste Prodotti Medicinali della Provincia di Messina, in applicazione dell'art. 75 del Contratto Nazionale di Lavoro del 17 luglio 1951 per il Personale Dipendente da Aziende Esercenti il Commercio all'Ingrosso di Prodotti Farmaceutici e Specialità Medicinali e di conglobamento delle voci delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. In dipendenza di tanto gli stipendi ed i salari minimi, a lordo di R. M. e delle ritenute di legge, sono fissati nella seguente misura, a partire dal 1° gennaio 1958:

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *B*

	Uomini (Lire)	Donne (Lire)
Raggruppamento B1:		
1) Capo contabile	51.000	40.800
2) Capo ufficio	51.000	40.800
Raggruppamento B2:		
1) Contabile di concetto o primonotista	49.000	39.200
2) Segretario di direzione con mansioni di concetto	49.000	39.200

CATEGORIA *C*

	Uomini (Lire)	Donne (Lire)
Raggruppamento C1:		
1) Contabile d'ordine	37.000	30.000
Raggruppamento C2:		
1) Magazziniere	35.750	—
2) Aiuto contabile	34.500	28.600
3) Stenodattilografo	34.500	28.600
4) Personale addetto alla cassa ed ai registratori di cassa	34.500	28.600
5) Personale subalterno addetto alla Cassa	29.500	24.600
6) Personale addetto alle macchine calcolatrici e contabili	34.500	28.600
Raggruppamento C3:		
1) Fatturista	32.000	26.300
2) Impiegato addetto al controllo delle commissioni	36.000	—
3) Preparatore di commissioni	30.000	24.600
4) Aiuto Magazziniere	30.000	—
Raggruppamento C4:		
1) Dattilografo	30.000	24.900

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *D*

	Uomini (Lire)	Donne (Lire)
Raggruppamento D1:		
1) Autista (addetto anche alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione)	30.600	—
Raggruppamento D2:		
1) Conducente motofurgoncino superiore agli anni 21 (settim.)	6.500	—
2) Conducente motofurgoncino inferiore agli anni 21 (settim.)	4.800	—
3) Imballatore e impaccatore (settimanale)	6.500	—

	Uomini	Donne
	Lire	
Raggruppamento D3:		
1) Fattorini e portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione)	5.200	—
Raggruppamento D4:		
1) Altro personale subalterno con mansioni varie e di fatica . .	5.000	—

Agli antisti, addetti permanentemente al trasporto in circuito fisso verrà corrisposta, oltre alla paga, la diaria giornaliera di L. 1.100 in caso di pernottamento fuori sede e di L. 600 in caso di pernottamento in sede.

Al personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, vengono mantenute le condizioni di miglior favore a titolo di assegno *ad personam*.

Il presente accordo avrà la durata di un anno, a partire dal primo gennaio 1958 e, se non disdettato due mesi prima della scadenza da una delle parti, si intenderà tacitamente rinnovato per ugual periodo di tempo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 OTTOBRE 1959, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI CHIMICO-FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI DELLA ZONA DI TRIESTE

A Trieste il giorno 1° ottobre 1959

tra

la FEDERAZIONE DEL COMMERCIO di Trieste, rappresentata dal Presidente comm. *Felice Venezian*, assistito dal Direttore *Elio Geppi* e dal dott. *Umberto Venier*, con l'intervento del GRUPPO GROSSISTI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI Friuli-Venezia Giulia, rappresentati dal Capogruppo dott. *Giuseppe Boron*, assistito dal comm. *Brusadin* e dallo esperto cav. *N. Miani*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Trieste, rappresentata dal Segretario responsabile dott. *Livio Norelli*, assistito dai sigg. *Corsi Renato* e *Giulio Descnibu*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO E AGGREGATI (FILCEA CGIL), rappresentata dal suo Segretario responsabile sig. *Lirio Saranz*, assistito dal Segretario responsabile della Nuova C.C.d.L. C.G.I.L. sig. *Bonomo Tominez*

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Con decorrenza 1° aprile 1959 si estende alla provincia di Trieste il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti chimico-farmaceutici e specialità medicinali dd. 17 luglio 1951 e gli accordi nazionali modificativi del citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dd. 14 ottobre 1954 e 7 maggio 1956.

Art. 2.

In deroga alle corrispondenti clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e agli Accordi Nazionali di cui all'art. 1 restano in vigore le seguenti clausole di miglior favore esistenti nella provincia di Trieste qui sotto riportate:

a) *Lavoro straordinario.* — Il lavoro straordinario deve essere retribuito con la paga oraria normale conglobata, comprensiva della quota di indennità di contingenza e degli scatti maturati, maggiorata dalle seguenti percentuali:

1) per lavoro straordinario feriale del 20 %
2) per lavoro straordinario festivo del 30 %
3) per lavoro notturno del 50 %

Per lavoro notturno si intende quello eseguito tra le ore 22 e le 6. Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla paga oraria percepita tenendo conto, per la parte della provvigione, della media dell'ultimo semestre solare o, in difetto, del periodo di lavoro prestato.

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili.

b) *Ferie.* — Tutti i lavoratori in servizio all'11 dicembre 1950 hanno diritto ad un periodo di ferie fissato nella misura seguente:

dopo il compimento di un anno d'ininterrotto servizio, giorni 12;

dopo il compimento di due anni di servizio e fino a 6 anni, giorni 16;

dopo il compimento di sei anni di servizio e fino a 10 anni, giorni 20;

dopo il compimento di 10 anni di servizio e fino a 20 anni, giorni 25;

dopo il compimento di 20 anni di servizio, gg. 30.

Per il personale avente qualifica non impiegatizia, tale maturazione si arresterà al limite di 25 giorni annui, con la eccezione per coloro che già avessero maturato il minimo di 30 giorni, i quali, naturalmente, conservano tale beneficio.

c) *Trattamento di malattia e infortunio.* — Per il trattamento di malattia e infortunio vengono mantenute per gli *impiegati* le norme di legge sulle assicurazioni sociali per le nuove provincie. Per gli *operai* valgono le norme del contratto generale del commercio 28 giugno 1958 e successive modificazioni, fino alla stipulazione del nuovo contratto nazionale.

d) *Scatti di anzianità.* — Gli scatti di anzianità maturati fanno parte integrante della retribuzione.

1) *Personale impiegatizio.* — Il personale impiegatizio che alla data del 1° aprile 1959 avesse maturato almeno uno scatto di anzianità continuerà ad avere diritto a mantenere la maturazione biennale degli scatti nella misura del 2,5% per tutti gli ulteriori scatti, sino al totale complessivo di otto.

2) *Rivalutazione degli scatti.* — In attesa della stipulazione del C.C. N.d.L. e delle norme regolanti lo stesso istituto, a tutti i dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti chimico farmaceutici e specialità medicinali nella provincia di Trieste, si applicheranno le seguenti norme:

— nel caso in cui nel corso del triennio o biennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto, siano intervenute variazioni in aumento della paga base tabellare e dell'indennità di contingenza, in occasione del computo del nuovo scatto gli importi relativi agli scatti maturati successivamente al 30 aprile 1953 per gli impiegati ed al 1° gennaio 1946 per gli operai, saranno ricalcolati in base alle nuove tabelle e corrisposti al lavoratore a partire dalla data di corresponsione del nuovo scatto, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso;

— gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati e da maturare;

— gli scatti decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio o triennio di anzianità;

— le suddette norme provvisorie avranno efficacia sno alla entrata in vigore delle nuove norme di carattere nazionale, dalle quali verrano automaticamente sostituite.

e) *Indennità di licenziamento.* — Al personale con mansioni non impiegatizie, per l'anzianità di servizio maturata prima del 31 dicembre 1947 saranno liquidate 8 (otto) giornate della retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per ogni anno di servizio prestato.

f) *Indennità in caso di dimissioni*:

1) In caso di dimissioni, al lavoratore assunto in data anteriore al 1° aprile 1959 spetta un'indennità di anzianità commisurata come segue:

— fino a due anni di anzianità di servizio nulla;

— trascorsi i due anni e fino a 4 anni compiuti di servizio il 50%;

— trascorsi i 4 anni e fino a 7 anni compiuti di servizio il 75%;

— dopo i sette anni di servizio il 100% dell'indennità spettante in caso di licenziamento.

2) Per quello assunto dopo il 21 marzo 1959 valgono le norme di cui all'art. 87 del C.N.

g) *Divise.* — Le aziende sono tenute a fornire annualmente un camice o una tuta da lavoro al personale addetto alle vendite o operaio.

Art. 3.

Le successive modificazioni che saranno apportate in sede nazionale al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli accordi nazionali citati nell'art. 1 s'intendono automaticamente estese alla provincia di Trieste.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 OTTOBRE 1959, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA GROSSISTI DI SPECIALITÀ CHIMICO-FARMACEUTICHE DELLA ZONA DI TRIESTE

A Trieste il giorno 1° ottobre 1959

tra

la FEDERAZIONE DEL COMMERCIO DI TRIESTE, rappresentata dal Presidente comm. *Felice Venezian*, assistito dal Direttore *Elio Geppi* e dal dott. *Umberto Venier*, con l'intervento del GRUPPO GROSSISTI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI Friuli-Venezia Giulia, rappresentati dal Capogruppo dott. *Giuseppe Boron*, assistito dal comm. *Brusadin* e dall'esperto cavalier *N. Miani*,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI TRIESTE, rappresentata dal Segretario responsabile dott. *Livio Novelli*, assistito dai signori *Giulio Descnibus* e *Renato Corsi*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO E AGGREGATI (FILCEA-CGIL), rappresentata dal suo Segretario responsabile sig. *Livio Saranz*, assistito dal Segretario responsabile della Nuova Camera Confederale del Lavoro CGIL sig. *Bonomo Tominez*.

Visto l'accordo sottoscritto il 1° ottobre 1959 con il quale viene esteso a Trieste il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali di specialità chimico-farmaceutiche, datato 17 luglio 1951 e successive modificazioni, è stato stipulato il seguente contratto provinciale salariale e integrativo.

Art. 1.

QUALIFICHE DEL PERSONALE

Per la classificazione del personale si fa riferimento agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro datato 17 luglio 1951.

Art. 2.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Considerato che i lavoratori a cui si applicano le norme del presente contratto sono stati regolamentati in precedenza dalle norme generali esistenti per i lavoratori dipendenti da aziende commerciali godendo dello stesso trattamento economico, le parti hanno convenuto l'applicazione delle allegate tabelle salariali (Allegato *A*) le quali sono parte integrante del presente accordo.

Le allegate tabelle salariali devono essere considerate comprensive dell'indennità di contingenza maturata a tutto il 30 novembre 1956 in applicazione dell'accordo nazionale 17 maggio 1955, dell'indennità di caropane prevista dalla legge, e devono ritenersi il minimo retributivo da corrispondersi ai lavoratori delle categorie e qualifiche segnati a fianco delle tabelle stesse.

I minimi salariali di cui sopra avranno decorrenza dal 1° aprile 1959 e devono intendersi commisurati all'orario normale di lavoro previsto per le varie categorie di personale di cui al Titolo VI del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro datato 17 luglio 1951, sue modificazioni e all'art. 7 del presente contratto.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre ai minimi salariali di cui all'art. 2 fanno parte integrante della retribuzione dei lavoratori gli importi relativi ai punti di contingenza scattati in base all'accordo datato 29 aprile 1957 di cui si seguiranno le norme.

Gli importi attualmente in atto vengono riportati nella tabella allegato *B*.

Art. 4.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti si dànno atto di non aver inteso a decurtare le retribuzioni e le migliori condizioni in atto. Perciò le eccedenze eventualmente risultanti tra le retribuzioni di fatto e le tabelle salariali di cui all'art. 2 saranno conservate come assegno « ad personam » assorbibile in futuri aumenti.

Art. 5.

APPRENDISTATO

A) E' ammesso l'apprendistato per le seguenti categorie:

C. 2 paragr. *f*) — (magazziniere)
C. 3 » *d*) — (preparatore di commissioni)
C. 4 » *c*) — (addetto al prezzario)
D. 2 » *A*) — (personale int. magazzino)
D. 2 » *C*) — (imballatore)
D. 2 » *D*) — (impaccatore)

B) Retribuzione dell'apprendista — Gli apprendisti percepiranno:

1) nel 1° anno di apprendistato il 40%
nel 2° anno di apprendistato il 60%
nel 3° anno di apprendistato il 75%

dello stipendio o salario previsto dalle tabelle dei minimi salariali, di cui all'art. 2 del presente contratto, per i lavoratori con età superiore ai 21 anni se impiegati, e per oltre i 20 anni se operai e per la corrispondente categoria o qualifica per la quale prestano il tirocinio;

2) la quota di indennità di contingenza prevista per i lavoratori delle categorie e qualifiche corrispondenti nelle quali l'apprendistato presta il tirocinio e per le corrispondenti età.

Art. 6.

INTERRUZIONE GIORNALIERA DELL'ORARIO DI LAVORO

Tutti i magazzini e gli uffici dovranno osservare un riposo pomeridiano di almeno due ore.

Le deroghe in atto in talune aziende alla disposizione di cui sopra continueranno ad aver vigore.

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'ORARIO DI LAVORO PER GLI ADDETTI A LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA

L'orario di lavoro per gli addetti a lavoro di semplice attesa o custodia resta così stabilito:

a) 9 ore giornaliere e 54 settimanali per i fattorini con mansioni non impiegatizie;

b) 10 ore giornaliere e 60 settimanali per gli autisti e motocarristi assunti per un orario normale analogo;

c) 12 ore giornaliere e 72 settimanali per pompieri, guardiani diurni e notturni, portieri e custodi cui viene fornito l'alloggio.

Art. 8.

FESTIVITÀ

Oltre alle festività di cui agli articoli 36, 37 e 38 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro viene considerato semifestivo l'ultimo giorno di Carnevale.

Art. 9.

DIARIE E TRASFERTE

Al personale inviato in missione temporanea fuori ella propria residenza, giusto art. 52 del Contratto ollettivo Nazionale di Lavoro, oltre ai rimborso delle pese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre fatte in esecuzione del mandato fermo restando il miglior trattamento in atto, verrà corrisposta una diaria nelle seguenti misure:

	Per vitto e pernottamento	Per solo vitto
Personale di categoria *A*	5.900	3.900
Personale di categoria *B*	4.100	2.700
Personale di categoria *C*	3.400	2.300
Personale di categoria *D*	2.900	2.000

Art. 10.

ANZIANITÀ CONVENZIONALI

I lavoratori delle condizioni di cui all'art. 69 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dovranno presentare le documentazioni richieste entro sei mesi dalla data della firma del presente accordo.

Art. 11

MULTE

Le multe inflitte ai sensi dell'art. 95 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro saranno versate all'ENALC.

Art. 12.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti dànno atto di aver costituito la Commissione Paritetica Provinciale di cui all'art. 106 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con gli scopi e le finalità previste dallo stesso.

Art. 13.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà vigore dal 1° aprile 1959 e scadrà il 30 giugno 1960, e ove non sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera R.R.R. almeno un mese prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno, e così di anno in anno. Purtuttavia, anche in caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia sostituito da successivo contratto regolante la stessa materia.

Allegato A) al contratto integrativo provinciale per dipendenti da grossisti di specialità chimico-farmaceutiche della zona di Trieste

CLASSIFICA	ETÀ	Stipendio mensile Uomini	Donne
1) PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE			
CATEGORIA *A*			
Raggruppamento 1:			
a) personale con funzioni di carattere direttivo		87.400	84.850
Raggruppamento 2:			
a) capo di servizio amministrativo;			
b) gerente di filiale con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;			

c) personale responsabile laureato in chimica farmacia previsto dalle leggi sanitarie per i magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali

CATEGORIA *B*

Raggruppamento 1:

a) capo ufficio;

b) gerente di filiale che non rientrie nel caso di cui al numero *b*) del raggruppamento A/2;

c) capo contabile;

d) cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
superiore 21 anni	75.800	73.450

Raggruppamento 2:

a) contabile di concetto e primanotista;

b) segretario di direzione con mansioni di concetto

c) magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica o amministrativa o con almeno 3 magazzinieri impiegati alle proprie dipendenze;

d) altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella precedente elencazione:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
superiore 21 anni	64.400	57.150
dai 20 ai 21 anni	62.900	55.750
dai 18 ai 20 anni	54.200	46.450

CATEGORIA *C*.

Raggruppamento 1:

a) contabili d'ordine;

b) cassiere comune:

oltre 21 anni	49.250	43.500
dai 20 ai 21 anni	48.950	43.300
dai 19 ai 20 anni	42.300	35.300
dai 18 ai 19 anni	41.700	34.900
dai 17 ai 18 anni	34.700	30.150
dai 16 ai 17 anni	34.150	29.750
inferiori ai 16 anni	23.550	22.150

Raggruppamento 2:

a) aiuto contabile;

b) addetto alle macchine calcolatrici e contabili;

c) personale addetto alla cassa o ai registratori cassa:

d) esattori, esclusi i fattorini e portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;

e) stenodattilografe;

f) magazziniere:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
oltre 21 anni	48.900	41.600
dai 20 ai 21 anni	48.700	41.200
dai 19 ai 20 anni	42.000	33.900
dai 18 ai 19 anni	41.500	33.400
dai 17 ai 18 anni	34.500	28.900
dai 16 ai 17 anni	34.000	28.600
inferiori ai 16 anni	23.400	21.200

Raggruppamento 3:

a) fatturista:

b) squarcista;

c) impiegato addetto al controllo delle commissioni;

d) preparatore commissioni (impiegato addetto alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilità dell'operazione dalla raccolta alla consegna della merce per la destinazione);

e) aiuto magazziniere:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
oltre 21 anni	42.050	36.050
dai 20 ai 21 anni	41.650	35.750
dai 19 ai 20 anni	36.350	29.500
dai 18 ai 19 anni	35.950	28.950
dai 17 ai 18 anni	29.850	25.150
dai 16 ai 17 anni	29.450	25.000
inferiori ai 16 anni	19.900	18.300

Raggruppamento 4:

a) dattilografo;

b) schedarista;

c) addetto al prezzario;

d) telefonista;

e) altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente citati nella precedente elencazione:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
oltre 21 anni	42.050	36.050
dai 20 ai 21 anni	41.650	35.750
dai 19 ai 20 anni	36.350	29.500
dai 18 ai 19 anni	35.950	28.950
dai 17 ai 18 anni	29.850	25.150
dai 16 ai 17 anni	29.450	25.000
inferiori ai 16 anni	19.900	18.300

2) PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *D*.

Raggruppamento 1:

a) autista:

	Salario Mensile	Salario Settim.
oltre 20 anni	46.650	10.770
dai 18 ai 20 anni	40.200	9.308

Raggruppamento 2:

a) autista:

a) personale interno di magazzino con mansioni manuali addetto alle commissioni (personale addetto al materiale allestimento delle commissioni senza funzioni di controllo);

b) conducente di motofurgone;

c) imballatore;

d) impaccatore:

	Uomini		Donne	
	Mensile	Settim.	Mensile	Settim.
oltre 20 anni	42.600	9.820	36.100	8.320
dai 18 ai 20 anni	37.100	8.550	29.200	6.740
dai 16 ai 18 anni	31.000	7.150	25.500	5.890
inferiori ai 1 anni	21.300	4.900	18.900	4.350

Raggruppamento 3:

a) fattorino;

b) portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione).

c) custode;

d) guardiano notturno;

e) portiere:

	Salario	
	Mensile	Settim
oltre 20 anni	41.200	9.510
dai 18 ai 20 anni	35.600	8.210
dai 16 ai 18 anni	29.200	6.740
inferiori ai 16 anni	19.800	4.560

Raggruppamento 4:

a) personale addetto alla pulizia e di fatica

	Uomini		Donne	
	Mensile	Settim.	Mensile	Settim.
oltre 20 anni	41.200	9.510	34.900	8.050
dai 18 ai 20 anni	35.600	8.210	28.300	6.530
dai 16 ai 18 anni	29.200	6.740	24.600	5.680
inferiori ai 16 anni	19.800	4.560	18.000	4.140

Allegato B) al contratto integrativo provinciale per dipendenti da grossisti di specialità chimico-farmaceutiche della zona di Trieste - Tabella indennità di contingenza trimestre maggio-luglio 1959 (5 punti, 3ª serie).

	Mensile		Giornaliera	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
CATEGORIA *A*.	4.459	4.459	171,50	171,50
CATEGORIA *B*.				
superiori ai 21 anni	3.354	2.925	129 —	112,50
inferiori ai 21 anni	2.912	2.509	112 —	96,50
CATEGORIA *C1* e *C2*.				
superiori ai 21 anni	2.496	2.184	96 —	84 —
dai 20 ai 21 anni	2.405	2.054	92,50	79 —
dai 19 ai 20 anni	2.314	1.846	89 —	71 —
dai 18 ai 19 anni	2.119	1.716	81,50	66 —
dai 17 ai 18 anni	1.833	1.573	70,50	60,50
dai 16 ai 17 anni	1 690	1.456	65 —	56 —
inferiori ai 16 anni	1.404	1.300	54 —	50 —
CATEGORIA *C3*. e *C4*.				
superiori ai 21 anni	2.119	1.846	81,50	71 —
dai 20 ai 21 anni	2.028	1.768	78 —	68 —
dai 19 ai 20 anni	1.963	1.651	75,50	63,50
dai 18 ai 19 anni	1.846	1.456	71 —	56 —
dai 17 ai 18 anni	1.560	1.326	60 —	51 —
dai 16 ai 17 anni	1.469	1.261	56,50	48,50
inferiori ai 16 anni	1.170	1.105	45 —	42,50
CATEGORIA *D1*				
superiori ai 20 anni	2.340	1.989	90 —	76,50
dai 18 ai 20 anni	2.275	1.937	87,50	74,50
dai 16 ai 18 anni	2.015	1.716	77,50	66 —
CATEGORIA *D2*.				
superiori ai 20 anni	2.093	1.781	80,50	68,50
dai 18 ai 20 anni	2.041	1.495	78,50	57,50
dai 16 ai 18 anni	1.794	1.404	69 —	54 —
inferiori ai 16 anni	1.482	1.248	57 —	48 —
CATEGORIA *D3*.				
superiori ai 20 anni	1.989	1.690	76,50	65 —
dai 18 ai 20 anni	1.859	1.417	71,50	54,50
dai 16 ai 18 anni	1.469	1.261	56,50	48,50
inferiori ai 16 anni	1.157	1.092	44,50	42 —
CATEGORIA *D4*.				
superiori ai 20 anni	1.859	1.586	71,50	61 —
dai 18 ai 20 anni	1.742	1.339	67 —	51,50
dai 16 ai 18 anni	1.378	1.196	53 —	46 —
inferiori ai 16 ann	962	949	37 —	36,50
APPRENDISTI.				
a) mansioni impiegatizie:				
superiori ai 21 anni	1.911	1.664	73,50	64 —
dai 20 ai 21 anni	1.820	1.586	70 —	61 —

	Mensile Uomini	Mensile Donne	Giornaliera Uomini	Giornaliera Donne
dai 19 ai 20 anni	1.768	1.482	68 —	57 —
dai 18 ai 19 anni	1.664	1.313	64 —	50,50
dai 17 ai 18 anni	1.404	1.196	54 —	46 —
dai 16 ai 17 anni	1.326	1.131	51 —	43,50
inferiori ai 16 anni	1.053	1.001	40,50	38,50

APPRENDISTI.

b) mansioni non impiegatizie:

	Mensile Uomini	Mensile Donne	Giornaliera Uomini	Giornaliera Donne
superiori ai 20 anni	1.794	1.521	69 —	58,50
dai 18 ai 20 anni	1.677	1.274	64.50	49 —
dai 16 ai 18 anni	1.326	1.131	51 —	43,50
inferiori ai 16 anni	1.040	988	40 —	38 —

Visti, il contratto e le tabelle che precedono.
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152127) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 450